

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

454^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1966

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI	Pag. 24331	Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1608:	
CORTE DEI CONTI		PRESIDENTE	Pag. 24369
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	24333	PICCHIOTTI	24369
DISEGNI DI LEGGE		Presentazione di relazioni	24332
Annunzio di presentazione	24331	Trasmissione dalla Camera dei deputati	24331
Annunzio di ritiro	24332	Discussione:	
Approvazione da parte di Commissione permanente	24333	« Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello » (1487), d'iniziativa del deputato Breganze e di altri deputati (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>):	
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	24332	AJROLDI	24361
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente	24332	MURDACA	24351
		PACE	24346
		PAFUNDI	24365
		PICCHIOTTI	24354

454^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 GIUGNO 1966

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » **(1716)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

* BONACINA	Pag. 24334
CROLLALANZA	24346
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	24342
DI PRISCO	24340
GAIANI	24337
GARLATO, <i>f.f. relatore</i>	24341

VECELLIO	Pag. 24336
VERONESI	24344

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze	24370
Annunzio di interrogazioni	24370

Per lo svolgimento di interrogazioni sui bombardamenti nel Vietnam:

PRESIDENTE	24334, 24369
DI PRISCO	24333
PAJETTA	24369
TERRACINI	24333, 24334

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

G E N C O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Alcidi Rezza Lea per giorni 3, Berlingieri per giorni 2, Chabod per giorni 9, Crespellani per giorni 4, De Unterrichter per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (75-293/B). *(Approvato dalla 2^a Commissione permanente del Senato in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge di iniziativa del senatore Fenoaltea e modificato dalla Camera dei deputati);*

« Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana » (956-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);*

« Modifiche al testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » (1744);

Deputati LAFORGIA ed altri. — « Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole » (1745);

Deputato ROMANO. — « Modifica alla legge 10 gennaio 1950, n. 11, recante soppressione dell'Opera pia asilo " Francesco Girardi " di Napoli » (1746);

« Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita nell'anno 1963 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino » (1747);

« Riapertura del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere* » (1748).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentando il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

Genco, Giuntoli Graziuccia, Corbellini, Battista, De Luca Angelo, Vecellio, Zannier e Indelli:

« Norme per la disciplina delle opere con strutture in conglomerato cementizio semplice armato precompresso e di metallo » (1743).

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'interno:

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 » (1749);

« Ammissione del personale delle sottosezioni di Archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli Archivi di Stato » (1750).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita nell'anno 1963 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino » (1747), previo parere della 1^a Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputato VALITUTTI. — « Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente la ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle facoltà universitarie » (1667), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Comunico altresì che, su richiesta unanime dei componenti la 8^a Commissione perma-

nente (Agricoltura e foreste), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti » (1426), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), dal senatore De Luca Angelo sul disegno di legge: « Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica » (1536); dal senatore Lo Giudice sul disegno di legge: « Istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche, sulle acque minerali naturali e sulle acque minerali artificiali » (1537);

a nome della 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), dal senatore Spigaroli sul disegno di legge: « Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 » (1543);

a nome della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), dal senatore De Unterrichter sul disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (1716).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Pasquato, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge: « Integrazione delle provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (336).

**Annunzio di re'azioni della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di enti**

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni concernenti rispettivamente la gestione finanziaria dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, per l'esercizio 1964, e la gestione finanziaria del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), per gli esercizi 1961-62 e 1962-63 (*Doc. 29*).

**Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissione permanente**

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Approvvigionamento di sale all'industria » (1155-B);

« Modifiche alle sanzioni stabilite al titolo IX della legge sul lotto (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973) » (1380);

« Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo sugli atti relativi a cessioni di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni » (1472);

« Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita nell'anno 1963 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino » (1747).

**Per lo svolgimento di interrogazioni
sui bombardamenti nel Vietnam**

T E R R A C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Senza potermi, nel caso, richiamare ad alcun articolo del Regolamento, ma convinto di non andare contro alcuna norma dello stesso, mi permetto di far presente che ho depositato or ora alla Presidenza il testo di un'interrogazione (1313) rivolta al Presidente del Consiglio alla quale io do — e credo ognuno darebbe — carattere di massima urgenza. L'interrogazione si riferisce alla notizia, diffusa in tutto il mondo, del bombardamento della capitale della Repubblica popolare del Vietnam del Nord e di un porto vicino compiuto dalle armi aeree degli Stati Uniti d'America.

Numerosi Presidenti del Consiglio dei ministri di altri Paesi si sono affrettati a far conoscere il loro giudizio in proposito, comprendendo come questo episodio pesi grandissimamente sulla situazione internazionale.

In questo senso ho rivolto la mia interrogazione al Presidente del Consiglio e al Ministro degli esteri. La prego, onorevole Presidente, di voler sollecitamente e cortesemente far conoscere ai destinatari il testo della mia interrogazione, chiedendo loro che vogliano presentarsi al Senato per dare in questa sede le spiegazioni che il Senato attende, qualunque esse siano. Sarebbe ottima cosa se ciò si potesse ottenere oggi stesso.

Comunque ripeto che, nella valutazione mia e del Gruppo comunista, l'interrogazione ha carattere di grande urgenza per le implicazioni che l'avvenuto può avere anche per la tranquillità del nostro Paese.

In questo senso, onorevole Presidente, mi rivolgo alla sua cortesia.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Anche il nostro Gruppo, a mezzo del senatore Lussu, ha presentato analoga interrogazione (1315). Associandomi alle considerazioni testè fatte dal senatore Terracini, per la gravità e il turbamento che porta all'opinione pubblica il fatto avvenuto, sollecito anch'io, signor Presiden-

te, che la discussione su tale questione possa essere fatta celermente e che il Presidente del Consiglio venga al più presto in Parlamento a fare le dichiarazioni che noi ci attendiamo.

P R E S I D E N T E. Assicuro gli onorevoli senatori Terracini e Di Prisco che la Presidenza si farà premura di trasmettere immediatamente al Governo i testi delle interrogazioni presentate e solleciterà il Governo stesso perchè faccia sapere quando intende dare risposta a dette interrogazioni. Speriamo che la risposta sia data al più presto.

T E R R A C I N I. La ringrazio, signor Presidente.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (1716) (Approvato dalla Camera dei deputati) -

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 1966, numero 258, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bonacina. Ne ha facoltà.

* **B O N A C I N A.** Onorevoli colleghi, questo decreto-legge che noi dobbiamo convertire e il disegno di legge di conversione da una parte adempiono agli impegni che il Ministro dei lavori pubblici onorevole Mancini aveva assunto nelle riunioni tenute nello

scorso mese di marzo nella zona di Longarone parlando con le popolazioni e con gli amministratori locali, dall'altra risolvono — e questa è la parte più interessante — alcuni problemi lasciati in sospeso dalla precedente legislazione, la quale aveva, in un certo qualmodo, ostacolato la rapida attuazione delle provvidenze per il Vajont.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista al provvedimento, ritenendo che sia nota la ragione delle singole norme del decreto-legge e in particolare della norma più importante, quella cioè che fissa i criteri di valutazione delle zone da espropriare optando, dopo la nota sentenza della Corte costituzionale sulla incostituzionalità dell'articolo 12 della legge n. 167 e dopo le giustificate perplessità manifestate dai proprietari delle aree soggette ad esproprio circa la sufficienza delle valutazioni derivanti dall'eventuale applicazione della legge per Napoli, optando, dicevo, per la legge del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità che, in sostanza, si riconnette al valore venale del terreno corrente alla data del disastro, aumentato del 2 per cento all'anno sino all'epoca in cui viene emesso il decreto di esproprio.

La norma ha carattere equitativo e debbo dire al Senato che essa fu proposta con l'adesione delle popolazioni interessate. Anzi direi di più: essa trova già rispondenza in accordi bonari intervenuti tra le autorità espropriatrici e gli espropriandi, e pertanto, sotto questo profilo, è del tutto giustificata.

Vorrei permettermi però di richiamare l'attenzione del Senato, e in modo particolare del relatore e del Governo, sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 del decreto-legge introdotto dalla Camera dei deputati, secondo il quale passerebbero in proprietà dei comuni non solo le aree espropriate — e questo è giusto — per fini edificatori e non richieste in assegnazione dagli aventi diritto entro il triennio, ma anche le aree le quali sarebbero espropriate senza essere destinate nè ad impieghi edificatori nè all'esecuzione di opere pubbliche, e che di per sè vengono dunque espropriate senza alcuna destinazione contestuale all'atto dell'esproprio e, risul-

tando ovviamente disponibili quando le altre aree saranno state impiegate per i fini a cui sono destinate, dovrebbero passare al comune.

Debbo confessare che questo articolo ha suscitato in me parecchie perplessità, anche se ha un fondamento di equità che io faccio mio per la parte in cui lo ritengo valido. Esso si riferisce soprattutto ai proprietari di aree non intercluse nella zona soggetta ad espropriazione, cioè quelle aree periferiche alla zona stessa, le quali potrebbero essere espropriate soltanto per una parte e non per il tutto. Ora, poichè in quella zona vi sono soprattutto piccoli appezzamenti di terreno, i rispettivi proprietari, in genere coltivatori diretti e piccoli contadini, hanno fatto giustamente osservare che il danno che deriverebbe loro dall'espropriazione soltanto parziale dei terreni sarebbe assai più grave di quanto potrebbe essere compensato dall'indennizzo, anche se tale indennizzo, come dice la legge del 1865, tenesse conto appunto degli effetti della parzialità dell'espropriazione.

Mi rendo meno conto, invece, dell'eventualità, che pure la legge sconta, dell'esproprio di aree intercluse nella zona globalmente soggetta ad esproprio, aree le quali non sono destinate, come dicevo, nè ad impieghi edificatori nè ad esecuzione di opere pubbliche. Tale perplessità trae ragion d'essere da questa constatazione: che, se manca nel decreto di esproprio l'indicazione contestuale della finalità a cui l'esproprio stesso deve corrispondere e a cui l'area deve essere destinata, viene meno la ragione d'essere giuridica, direi di più costituzionale, dell'espropriazione medesima. Dobbiamo ricordare che l'articolo 42 della Costituzione dice che la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale; ora non è certamente un pubblico interesse quello rappresentato dalla riserva di trasferire in un secondo tempo al comune le aree espropriate. D'altra parte, trasferendo così al comune la proprietà di queste aree, noi lediamo uno dei principi fondamentali dell'espropriazione per pubblica utilità che non mi pare si possa revocare in dubbio quello cioè del diritto dei proprietari espropriati alla retrocessione nel caso in cui, entro un determi-

nato periodo di tempo, la proprietà espropriata non viene impiegata per i fini ai quali era destinata.

Allora, stando così le cose, io mi permetto di sottoporre questo motivo di perplessità al Senato, perchè bisogna evitare alcuni pericoli.

Un primo pericolo è che i proprietari espropriati, domani, qualora le loro aree non venissero destinate agli impieghi a cui devono essere destinate, intendano esercitare ugualmente il diritto di retrocessione. E siccome questa legge speciale non pone in discussione il diritto di retrocessione previsto dalla legge generale sulle pubbliche espropriazioni, allora l'azione dei privati oggi espropriati sarebbe un'azione indubbiamente conforme alla legge.

In secondo luogo, c'è l'interrogativo del che cosa se ne farà il Comune quando avrà in proprietà le aree di cui ho parlato, che, ripeto ancora una volta, sono le aree espropriate ma non destinate nè all'esecuzione di opere pubbliche nè ad impieghi edificatori.

Possiamo noi così, tranquillamente, ricorrere all'arma dell'esproprio, per poi stabilire sin da oggi che l'effetto dell'espropriazione si convertirà in un'attribuzione di proprietà all'Amministrazione comunale senza che la legge dica che cosa, e in quali limiti, dovrà fare l'Amministrazione comunale delle aree che saranno espropriate.

È una serie di interrogativi piuttosto fondati, ai quali gradirei avere risposta. Per l'insieme non avrei altre osservazioni da fare, se non questa: rimossi con questo decreto-legge gli ultimi ostacoli che si frapponevano alla rapida attuazione delle diverse provvidenze stabilite e previste per il Vajont, rimossi anche in relazione con gli impegni presi dal Governo e con le indicazioni ripetutamente fatte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta per il Vajont, è davvero da attendersi che l'augurio comune a tutte le parti politiche e, ritengo, a tutto il Paese, che la ricostruzione della zona sia attuata urgentemente, possa finalmente realizzarsi e così risolvere uno dei più gravi debiti che, se non la collettività tutta intera, certo la gestione della cosa pubblica nel settore dell'industria elettrica ha fatto acquisire nei confronti del-

le vittime e dei sopravvissuti alla sciagura del Vajont. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Vecellio. Ne ha facoltà.

V E C E L L I O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, pur trattandosi della conversione in legge di un decreto-legge che viene ad integrare e completare provvedimenti già emanati a seguito della sciagura del Vajont, non posso non intervenire, sia pure molto brevemente, e ciò oltre che come rappresentante di quella zona, anche perchè mi sento particolarmente qualificato dati i precedenti miei interventi sull'argomento.

La modificazione di maggior rilievo che il presente decreto-legge apporta alla legge 31 maggio 1964, n. 357, è evidentemente quella contenuta nell'articolo 1 che stabilisce nuove norme per la determinazione delle indennità di esproprio degli immobili, necessari per la realizzazione di piani comprensoriali previsti dall'articolo 3 della legge sopra citata.

Il collega Bonacina ha ora appunto ricordato un incontro avvenuto a Longarone qualche mese fa, durante il quale, d'accordo con tutte le autorità locali e con i rappresentanti dell'Amministrazione dei lavori pubblici, si sono poste le basi per queste modifiche che si rendevano necessarie per poter arrivare alla realizzazione concreta delle aspirazioni di quelle popolazioni. Tale modifica era senz'altro opportuna, perchè evita che i numerosi piccoli proprietari si vedano costretti a cedere i loro beni contro indennizzi assolutamente inadeguati.

L'articolo 4 si dimostra ugualmente importante, avendo come fine l'agevolazione dello sviluppo industriale della zona.

L'articolo 6, infine, tenuto conto che la zona di Longarone è stata ridotta ad arida pietraia dall'ondata del Vajont, che ha distrutto ogni forma di vegetazione, dispone che vengano eseguite da parte dello Stato le occorrenti opere di sistemazione, fra cui quelle idraulico-forestali.

Tutto questo è valido e dovrebbe infine portare i suoi benefici, però sono passati ol-

tre 8 mesi da quando in quest'Aula ebbi a intervenire, il 21 ottobre 1965. Erano già passati due anni, 24 lunghi mesi, con ben due inverni; e chi si reca, dicevo allora, ancora oggi nelle zone colpite (Longarone, Codissago, Faè fin giù a Belluno, nella vallata del Piave, nonchè Erto sulla sponda destra del serbatoio del Vajont) deve purtroppo constatare che, per quanto riguarda abitazioni e industrie, cioè i settori di base per la rinascita della zona, ci si trova pressochè nell'identica situazione dell'indomani della tragedia.

Ed a proposito di opere generali di ricostruzione, proprio quest'oggi ho ricevuto dal presidente del Consorzio dei comuni facenti parte del comprensorio del Vajont un ordine del giorno votato nei giorni scorsi, in base al quale si richiama la più attenta considerazione del Governo sulla preminenza quantitativa e qualitativa sia per quanto riguarda gli insediamenti economico-produttivi sia per quanto riguarda i finanziamenti delle spese a carattere comprensoriale e di spettanza degli enti locali (legge 31 maggio 1964, n. 357).

Nello stesso ordine del giorno si chiede che per poter svolgere una efficace azione di coordinamento, resa indispensabile dall'attuazione delle opere del piano comprensoriale, vengano date in concessione sia le opere a carattere comprensoriale che verranno finanziate ai sensi delle sopra citate leggi sia quelle di difesa idraulica previste dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1408.

Istanze che ritengo bisogna tenere in massima considerazione perchè nessun altro organo può meglio conoscere le necessità, i problemi e le soluzioni degli organi operanti nella zona. Qual è l'effettiva soluzione locale a quasi tre anni dal disastro? Si sono fatti molti programmi, numerose ed idonee disposizioni legislative ed anche leggi molto moderne ma in concreto nel settore che più interessa si è ancora assai indietro, troppo indietro.

Quelle popolazioni così tragicamente provate hanno bisogno di vedere finalmente ricostruite le loro abitazioni, di vedere risorgere le industrie per riprendere un ritmo di attività e di vita prescindendo dai

troppo elaborati progetti urbanistici di centri industriali e residenziali che hanno un significato molto relativo per zone come quella del longaronese e della valle Cellina dove occorrono, e, sempre maggiormente, interventi più modesti, ma concreti e tempestivi.

Io vorrei, onorevole Sottosegretario, che ora, avviandoci ai tre anni dal tragico evento, con spese già sostenute da parte dello Stato di decine di miliardi e non essendo ancora stati risolti i problemi fondamentali che sono quelli della ripresa civile ed industriale delle zone danneggiate, venisse fatto un consuntivo, non voglio dire una inchiesta che suonerebbe critica (benchè tale in sostanza è la richiesta di quelle popolazioni), un esame cioè di quello che si è fatto, di quello che si sarebbe dovuto fare e di quello che purtroppo non si è fatto.

Un'indagine anche dei costi delle opere per tirare, in definitiva, una conclusione e confrontare la situazione odierna con le previsioni allora fatte e sulle quali fin dall'indomani della catastrofe e nei mesi successivi ci si è preoccupati di esprimere, in ogni occasione e sede, delle riserve, apparendo fin da quel momento assolutamente errata l'impostazione degli schemi di ricostruzione.

Su un altro punto mi preme richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario e del Governo. Mi risulta che la galleria a quota 640 del serbatoio del Vajont alla Valle Cimoliana, realizzata per garantire lo svasso del serbatoio è pressochè ultimata, e si stanno approntando le opere di regolazione per effettuare le manovre necessarie all'abbassamento dell'invaso fino alla quota prevista.

Vorrei, in questa sede, affermare nella forma più esplicita che la diversione delle acque dal Vajont verso il Cimoliana non può che avere un carattere di assoluta provvisorietà essendo ben chiaro che, ripristinate le opere verso il Piave (in particolare la galleria *by-pass* il cui imbocco è a quota 624,32) e quindi ad una quota inferiore a quella dell'imbocco della galleria testé eseguita verso la valle Cimoliana, il definitivo azionamento ed utilizzo delle acque del ser-

batoio dovrà essere fatto in modo che le acque stesse ritornino al loro recipiente naturale, e cioè al Piave. Se tali acque hanno, in un certo momento e in determinate circostanze, creato una così orrenda sciagura è ben giusto che esse ritornino apportatrici di benessere nel loro alveo naturale.

Mi preme, infine, richiamare l'attenzione sulla situazione delle difese dei corsi d'acqua danneggiati dalle alluvioni del settembre del 1965, che tuttora attendono il necessario ripristino. Anche ieri, passando da Longarone, ho visto che l'argine sinistro del Maè e quello di destra del Piave, che sono stati gravemente danneggiati appunto nel settembre del 1965, non sono ancora ripristinati. Rilevo questo sia nei riguardi dell'area interessata dal Vajont, che nei riguardi degli alvei dagli altri fiumi della provincia. Le opere di ripristino e di sistemazione delle arginature e difese di sponda si dimostrano indilazionabili al fine di evitare altri possibili maggiori danni con il verificarsi delle prossime piene autunnali.

In merito a questa calamità che ha colpito tutto l'alto bacino del Piave nella provincia di Belluno già ebbi occasione di far cenno nel mio intervento in quest'Aula del 21 ottobre del 1965, presentando anche, insieme ad altri colleghi, un disegno di legge (numero 1478) che deve essere ancora esaminato ed approvato, pur essendo ansiosamente atteso dalle popolazioni interessate ed obiettivamente urgente per sistemare, come detto sopra, delle situazioni veramente precarie. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Gaiani. Ne ha facoltà.

G A I A N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, l'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1716 riguardante la conversione in legge, con modificazioni già apportate dalla Camera dei deputati, del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, numero 1457 e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate

dalla catastrofe del Vajont, ci consente qualche considerazione di carattere più generale. Prima di tutto quella della sicurezza, che è collegata con la sistemazione idrogeologica dell'intera zona. Non si tratta soltanto dello svuotamento del bacino tramite la famosa galleria a metri 640, a proposito della quale saremmo grati al Sottosegretario se ci desse notizia circa il punto a cui sono giunti i lavori di scavo; si tratta anche di indispensabili lavori non solo per l'inalveamento del Piave, ma per la sistemazione e la regolazione dei torrenti, e di lavori idraulico-forestali per il consolidamento delle sponde del bacino del Vajont.

Credo che siamo ancora lontani dalla soluzione definitiva del problema della sicurezza. Anche in questo settore, come del resto in tutto ciò che riguarda la ricostruzione della zona devastata dalla catastrofe del Vajont, si procede con estrema lentezza.

Prendo spunto dalla questione della sicurezza per richiamare l'attenzione del Governo e del Senato sul problema più generale della sistemazione idrogeologica del territorio nazionale, posta all'attenzione di tutti noi ancora una volta dalla drammatica situazione creatasi in molte regioni d'Italia lo scorso anno, in conseguenza di paurosi nubifragi che provocarono la dolorosa perdita di decine di vite umane e gravissimi danni alle opere pubbliche, all'agricoltura, alle case di abitazione e alle attività produttive e commerciali di vasti territori.

Non v'è dubbio che esista l'esigenza e la urgenza di dare inizio ad una nuova politica per l'uso delle acque pubbliche, predisponendo ed attuando un piano generale ed organico di difesa del suolo e di sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali ai fini della coordinata e razionale utilizzazione delle acque per l'agricoltura (bonifiche e irrigazioni), per gli usi civili, per la navigazione interna, per lo sfruttamento industriale e per la produzione di energia elettrica.

Il piano di sviluppo quinquennale fa specifico riferimento, sia pure in modo inadeguato, alle opere idrauliche fissando due ordini di obiettivi: 1) arrestare i movimenti franosi ed erosivi del suolo e difendere dalle inondazioni campagne e abitati; 2) attua-

re una organica e razionale utilizzazione delle acque. A tali fini viene indicata una somma complessiva di 300 miliardi da spendere in cinque anni.

A parte la genericità dell'impegno e la modestia della cifra, su cui si potrebbe fare un lungo discorso, a me preme sottolineare che con il 1966 saranno terminate tutte le disponibilità finanziarie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 638 e 25 gennaio 1962, n. 11. In altre parole, non c'è più un soldo! È quindi urgente che il Governo predisponga in tempo un nuovo e consistente piano finanziario per affrontare in modo serio e responsabile le esigenze del Paese in un settore così importante come quello della difesa del suolo e dell'uso delle acque pubbliche ai fini dello sviluppo economico.

E passo brevemente a trattare un altro argomento, quello della ricostruzione.

Pur valutando positivamente il piano comprensoriale, entro cui il nuovo assetto urbanistico dovrà assicurare un armonico sviluppo economico, civile e culturale dell'intera zona, e in particolare di Longarone e Castellavazzo, non possiamo non denunciare i gravi ritardi verificatisi nella ricostruzione edilizia e soprattutto nella creazione di nuove attività produttive.

Tali ritardi non possono essere giustificati con le imperfezioni delle leggi, imperfezioni che certamente esistono, ma che vanno attribuite al Governo ed anche alla Democrazia cristiana bellunese.

Le forze governative e certi circoli politici locali, in mancanza di precise scelte politiche, anziché programmare organicamente le varie iniziative, sotto la spinta di interessi campanilistici, consentono la dispersione di esse con grave pregiudizio degli interessi delle popolazioni più direttamente colpite. (*Interruzione del senatore Vecellio*). È la realtà, caro Vecellio, il fatto è che le cose sono rimaste come erano all'inizio, cioè nel 1963.

V E C E L L I O . Ma la colpa non è della Democrazia cristiana!

G A I A N I . È colpa di coloro che impediscono un'armonica soluzione dei problemi economici della zona.

È invece necessario ed urgente definire, promuovere e favorire l'industrializzazione di Longarone e di Castellavazzo.

Vista la difficoltà che le industrie private trovano per installarsi nella zona, è necessario che il Governo, in attuazione delle promesse fatte a suo tempo dal ministro Pieraccini, solleciti investimenti industriali da parte delle aziende a partecipazione statale, onde creare al più presto nuovi posti di lavoro.

Questa è una richiesta insistentemente fatta dai comuni interessati, ribadita in un ordine del giorno votato all'unanimità dal Consiglio comunale di Castellavazzo, nel quale si denuncia l'aggravamento della situazione locale in seguito alla chiusura del cementificio della società Marchino, unico stabilimento risparmiato dalla sciagura del Vajont, fatto questo che ha aggiunto circa 90 famiglie all'elenco di quelle prive di redditi, e ciò, onorevoli colleghi, dopo tre anni dalla catastrofe!

Anche la situazione di Erto-Casso non è molto migliore. Tutti noi abbiamo ricevuto in questi giorni un lungo documento, firmato da 140 persone, in cui fra l'altro si chiede che venga dato avvio, senza ulteriori tentennamenti o ingerenze politiche, e con assoluta precedenza su qualsiasi altro lavoro, alla ricostruzione di Erto-Casso a monte e precisamente alle opere riguardanti la sistemazione di coloro che intendono rientrare nel proprio paese: acquedotto, strade, energia elettrica, cimitero, eliminazione dei muri pericolanti, eccetera.

Fatte queste poche considerazioni, che peraltro mettono sufficientemente in evidenza la necessità di operare con più decisione e maggiore volontà politica da parte del Governo per superare le restanti difficoltà che ostacolano gli indispensabili interventi, per rimarginare le profonde ferite inferte alle cose e soprattutto agli uomini dalla paurosa catastrofe del Vajont, farò brevissime considerazioni sul decreto-legge.

Il provvedimento al nostro esame ha lo scopo di modificare alcune norme della legge n. 1457 del 4 novembre 1963 e della legge n. 357 del 31 maggio 1964, rivelatesi inadeguate, e pertanto accelerare i tempi della ricostruzione.

È per questo che noi lo approviamo. In generale, si tratta di modifiche di modesta portata ma che comunque rispondono a concrete esigenze manifestatesi nel corso della esperienza. Concordo pienamente con il relatore, collega De Unterrichter, che la norma di maggiore rilievo è indubbiamente quella che si riferisce all'articolo 1 del decreto-legge, con cui, ai fini dell'indennità di esproprio, si fa riferimento ai modi previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, anziché alla legge n. 167 come invece era stato stabilito dalla legge 31 marzo 1964, n. 357.

Questa modifica favorirà, anzi avrà già favorito, il rapido completamento delle pratiche di espropriazione dei terreni necessari per la realizzazione dei piani comprensoriali previsti dalla legge n. 357 già citata.

Per concludere, onorevoli colleghi, consentitemi di esprimere la speranza che la macchina della giustizia possa giungere presto alle sue conclusioni. Perchè anche di giustizia c'è bisogno! A questo proposito abbiamo appreso che il giudice istruttore del tribunale di Belluno ha nominato un nuovo collegio tecnico (composto da un italiano, un cecoslovacco e un francese) per procedere ad una ulteriore perizia sulle cause della sciagura. Nell'ordinanza del giudice si legge che la nomina della nuova commissione è stata ritenuta necessaria per « procedere a ulteriore perizia geologica, sulle cause, sulle modalità di manifestazione e di caduta della frana del 9 ottobre 1963, in relazione soprattutto alla interpretazione ed alla valutazione dei fenomeni e delle rilevazioni che hanno preceduto l'evento ».

Ciò significa, a prima vista, che la perizia d'ufficio consegnata nel dicembre scorso, con la quale si intendeva scagionare da qualsiasi responsabilità gli imputati del processo penale, non è stata ritenuta convincente da parte del giudice istruttore.

Abbiamo pure appreso, con grande disappunto, un'incomprensibile decisione del Ministero degli esteri con la quale si è impedito che la richiesta del comune di Longarone per la nomina di un perito straniero avesse seguito. Infatti la prefettura di Belluno ha notificato al comune di Longarone una nota del Ministero degli esteri in cui

fra laltro si dice: « Non si ravvisa la possibilità di promuovere un passo ufficiale presso il Governo americano, al fine di ottenere che il signor Willard Tarboll sia autorizzato a prestare la propria opera in relazione al processo per il disastro del Vajont ».

Si è così impedito al comune di Longarone, impegnato come parte civile nel procedimento penale contro gli imputati della sciagura del Vajont, di poter fruire dell'assistenza tecnica di una delle più alte autorità degli Stati Uniti in materia di dighe e di bacini artificiali. (*Interruzione del senatore Vecellio*). La nota del Ministero degli esteri è stata pubblicata sui giornali in questi giorni. (*Interruzione del senatore Vecellio*). Mi dispiace, senatore Vecellio, si documenti!

Questo atteggiamento del Ministero degli esteri italiano ci sembra voglia ostacolare la possibilità della ricerca della verità e in definitiva rappresenta un aiuto indiretto agli imputati e ai responsabili politici della sciagura.

Pertanto non possiamo non elevare la nostra protesta e sperare che il Ministero riveda la sua posizione, accogliendo la proposta del comune di Longarone.

Comunque, secondo noi, a quasi tre anni dalla sciagura, esistono tutti gli elementi — e speriamo che il più rapidamente possibile il collegio dei periti nominato dal giudice istruttore contribuisca a fare nuova luce sulle cause del disastro — per definire, sotto ogni aspetto, le responsabilità della SADE, dell'Enel-SADE e quelle politiche dei Ministri dell'epoca per il verificarsi della catastrofe che fece 2 mila vittime suscitando la più profonda commozione in Italia e all'estero.

Lo Stato italiano, e finisco, avrà fatto interamente il proprio dovere non solo quando avrà provveduto alla ricostruzione della zona devastata del Vajont e all'indennizzo dei danni subiti dai colpiti, ma quando avrà reso giustizia alle vittime innocenti della catastrofe con la punizione degli eventuali responsabili. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

D I F R I S C O . Alcune brevi considerazioni, signor Presidente, per dichiarare intanto il nostro voto favorevole a questo provvedimento e per accompagnarlo anche con qualche osservazione.

Convertiamo in legge un decreto-legge, e già nell'altro ramo del Parlamento è stata sollevata la questione della opportunità della presentazione di un decreto-legge in luogo di un disegno di legge (in tal modo vi sarebbe stata la possibilità di un'approfondita discussione), anche per evitare — se gli esempi fatti ci devono dimostrare alcune carenze — le questioni relative ai ritardi con i quali le disposizioni di legge vengono applicate, soprattutto quando si tratta di questioni inerenti a catastrofi di questa natura. Quello che colpisce maggiormente la opinione pubblica, e non soltanto le popolazioni del luogo, che sono state colpite in una maniera paurosa, ma l'opinione pubblica che è molto varia nei diversi paesi, tenendo conto che quelle zone, soprattutto in questo periodo di tempo, sono meta, anche nei paesi vicini, di molte gite turistiche di carattere popolare, quello che tutti coloro che tornano dopo aver percorso quella strada si chiedono e ci chiedono, e chiedono soprattutto a noi legislatori, è come sia possibile che, a quasi tre anni di distanza, si veda ancora quella desolazione che si nota. Evidentemente si deve trarre un motivo da questo che, ripeto, è un fatto che colpisce tutta l'opinione pubblica: l'opinione pubblica che vede, che non si accontenta di generiche dichiarazioni governative e di dichiarazioni ministeriali. L'insegnamento che dobbiamo trarre è che, mentre alcune cose, solo perchè dette dall'opposizione, non sono state accettate quando si è discusso dei precedenti provvedimenti, ritornano poi per essere portate come norme di carattere legislativo più conseguenti alle iniziative che si devono prendere.

Infatti il provvedimento che abbiamo di fronte prevede in quasi tutti gli articoli modificazioni a disposizioni precedenti, e tende ad accelerare o sanare situazioni che peraltro sono state da noi sottolineate fin dal tempo del primo provvedimento per bocca del collega Albarello.

Noi quindi diamo il nostro consenso, che non è soltanto un augurio. Vi deve essere un pressante impegno da parte del Governo di mettere in esecuzione queste norme. Senatore Vecellio, vi sono cose contraddittorie, si sentono nell'aria parlando, perchè è così, perchè la vita della nostra collettività è fatta di pressioni, di spinte e di contropinte. Lei è del posto e le avvertirà forse più di noi. Però bisogna decisamente superarle, proprio perchè occorre dare una testimonianza, ripeto, non soltanto a quelle popolazioni tragicamente colpite negli affetti familiari e in tutto quello che avevano, ma anche alla collettività italiana, che un problema di questa natura viene affrontato in maniera coraggiosa.

Gli studi sono stati fatti, i piani comprensoriali sono buoni, ed è riconosciuto da tutti che possono costituire una base per lo sviluppo di questa zona. La necessità, già portata all'attenzione dell'altro ramo del Parlamento con ordini del giorno, dell'inseadimento di attività di carattere anche produttivo, di aziende a partecipazione statale, dev'essere vista proprio come un impegno, perchè quello che il Paese deve fare nei confronti di questa popolazione deve essere portato avanti con la massima celerità.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Bonacina, noi le condividiamo, perchè le avevamo già sollevate nella discussione prima di venire in Aula per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo n. 3. Io vorrei dei chiarimenti perchè non credo che il senatore Bonacina pensi a emendamenti, avendo sollevato la questione. Evidentemente, se vi sono chiarimenti da dare, vengano dati da parte del rappresentante del Governo e del relatore e siano tali da tranquillizzarci per non trovarci tra sei od otto mesi di fronte ad un altro decreto-legge o ad un altro provvedimento di modifica anche in questa direzione.

Fatte queste osservazioni, confermiamo il nostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Poichè il senatore De Unterrichter, relatore, è assente, ha facoltà di parlare, in sua vece, il senatore Garlato.

C A R L A T O , *f.f. relatore*. Parlerò pochissimi minuti, signor Presidente, in sostituzione del senatore De Unterrichter che ha fatto sapere di non potere essere presente a questa seduta.

È noto che la legge 4 novembre 1963, numero 1457, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, pur con le modifiche ad essa apportate dalla successiva legge 31 maggio 1964, n. 357, ha presentato nell'applicazione pratica taluni inconvenienti che ne hanno impedito o quanto meno ritardato una sollecita attuazione.

Il Governo ha ritenuto pertanto di dover emanare il decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, che è ora al nostro esame per la conversione in legge. Già passato al vaglio dell'altro ramo del Parlamento, esso è stato approvato con taluni emendamenti riportati nel nuovo testo dell'articolo unico che la Camera dei deputati ci ha trasmesso.

Ricorderò, tra le principali innovazioni, del resto già ricordate nei precedenti interventi, quella riguardante i criteri per la determinazione delle indennità di espropriazione che le citate leggi ancoravano al disposto del secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, dichiarato, come è noto, incostituzionale. Con la nuova norma ci si richiama invece all'ormai secolare ma sempre valida legge n. 2359 del 25 giugno 1865: la determinazione del valore venale dell'immobile, nel caso specifico, è da riferirsi alla data del 9 novembre 1961, con l'aumento del 2 per cento ogni anno tra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio.

Debbo dire, come ha già ricordato del resto il senatore Bonacina, che questa innovazione ha sollevato l'animo degli espropriandi i quali temevano che l'incostituzionalità della legge n. 167 portasse all'applicazione della legge per Napoli, la quale li avrebbe costretti a cedere i loro beni a prezzi assolutamente inadeguati.

Altra innovazione apportata dal decreto è la proroga al termine biennale dell'occupazione dei terreni, termine entro il quale si sarebbe dovuti addivenire all'atto legale espropriativo; proroga, questa, quanto mai opportuna, per non dire necessaria, ove si pensi che per i primi atti di espropriazione temporanea il previsto biennio è già scaduto alla data del 15 maggio scorso.

I ulteriori innovazioni tendono a semplificare la procedura per la liquidazione dei contributi, ad estendere speciali privilegi ai finanziamenti destinati allo sviluppo industriale della zona, ad ampliare gli interventi in materia agricolo-forestale, ad agevolare la liquidazione dei contributi previsti per la perdita dei beni immobili, sgan-ciandone la determinazione dal raffronto con un dato ancora indeterminato quale il contributo per la ricostruzione del relativo immobile.

Gli emendamenti apportati al decreto dalla Camera dei deputati, taluni formali, altri sostanziali, sono in ultima analisi tutti migliorativi e quindi meritevoli di approvazione. Però condivido anch'io la perplessità espressa dal senatore Bonacina riguardo al passaggio in proprietà ai comuni delle aree non aventi esplicita destinazione. Non so come e perchè una tale disposizione possa essere stata approvata dall'altro ramo del Parlamento. L'onorevole Sottosegretario, il quale ha seguito puntualmente i lavori, potrà forse darci qualche delucidazione in merito.

Onorevoli colleghi, da qualche parte è stato osservato che il Governo non sarebbe dovuto ricorrere al decreto-legge, ma avrebbe dovuto presentare un disegno di legge che sarebbe stato senza dubbio approvato con celerità dai due rami del Parlamento. Chi conosce a fondo la situazione di questa disgraziata zona del Vajont e lo stato d'animo delle popolazioni colpite dall'immane disastro, chi ha seguito da vicino le ansie ed il tormento per il ritardo apparentemente ingiustificato nell'applicazione delle leggi che avevano aperto i cuori alla speranza del più tempestivo ed efficace intervento, chi ha visto in questi stessi giorni rifiorire quella speranza e rinascere la fiducia nel-

l'avvenire proprio per i primi effetti dell'applicazione di questo decreto-legge, non può che dare atto al Governo di avere bene operato. Io sono sicuro, come del resto stanno a confermare le dichiarazioni fatte dai precedenti oratori, che questa Assemblea, con un nuovo gesto di solidarietà verso gente che ha tanto sofferto e ancora tanto soffre, voterà unanime la conversione in legge di questo provvedimento. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, è questa un'altra pagina legislativa — speriamo l'ultima — riguardante la catastrofe del Vajont. Come è noto, in seguito al doloroso evento, è stata emanata una prima legge 4 novembre 1963, n. 1457, la quale però si è dimostrata ben presto inadeguata alle esigenze della ricostruzione delle zone devastate. È stata così emanata la seconda legge fondamentale, quella del 31 maggio 1964, n. 357, la quale ha disciplinato in maniera compiuta ed organica tutta la materia relativa agli interventi da effettuarsi nelle zone interessate.

Come è noto, il criterio informatore della legge è quello che alla sistemazione necessaria per la rinascita delle località si debba provvedere mediante la redazione di piani urbanistici comprensoriali. Quindi, anzichè la facile e relativamente rapida via del ricostruire tutto come era e dove era, è stata seguita la via più complessa e più difficile di procedere ad una organica, razionale sistemazione della zona, in particolare dal punto di vista urbanistico.

È naturale che lo studio di piani comprensoriali presenti delle difficoltà, richieda del tempo, e particolarmente dei tempi tecnici. Così si è proceduto, intanto, alla redazione dei piani regolatori generali, dei piani particolareggiati, dei piani di fabbricazione, ai quali è stata data l'efficacia del piano comprensoriale in attesa del piano comprensoriale.

Ormai, comunque, il piano comprensoriale è già redatto e si trova presso i consorzi dei comuni dei due sub-comprensori di Belluno e di Udine per i provvedimenti di adozione, come la legge richiede.

Naturalmente sono stati presi in questi mesi tutti gli altri provvedimenti necessari per la determinazione dell'estensione dei due comprensori, per l'assegnazione delle aree private, per le convenzioni con gli istituti autonomi delle case popolari, per le disposizioni necessarie relative alla concessione dei contributi e via dicendo.

Quindi, per quanto riguarda le opere pubbliche, siamo ormai a buon punto; per quanto riguarda l'industrializzazione, tutto quello che era necessario fare preliminarmente è stato fatto e per quanto riguarda anche la ricostruzione delle opere private siamo a buon punto.

Senza che io mi dilunghi nell'elencazione di quello che è stato fatto, voglio sottolineare la necessità del presente decreto-legge. Come è noto, la legge fondamentale rinvia alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per quanto riguarda gli indennizzi; anzichè rifarsi ad una legge vecchia, la legge per la città di Napoli del 1865, ci si è voluti rifare alla più recente delle leggi in materia. Essendo poi intervenuta la nota sentenza della Corte costituzionale, fu varata la successiva legge 21 luglio 1965, n. 904; ora occorre, per superare le difficoltà incontrate, adeguare anche le norme specifiche riguardanti il Vajont alla nuova legge citata, 21 luglio 1965, numero 904.

Perciò l'articolo 1 del decreto-legge del quale stiamo esaminando la conversione in legge risolve questa fondamentale questione. D'altra parte, con l'articolo 2, il provvedimento conserva la validità delle occupazioni temporanee già disposte, elevando il termine della validità stessa a tre anni, dato che il periodo di due anni, per forza di cose, dopo quello che era avvenuto, e non per colpa di alcuno, non era sufficiente.

Il provvedimento contiene, con l'occasione, altre norme sollecitate dai comuni interessati, dai parlamentari della zona o dalla esperienza; e credo che il Senato mi sia grato se non sto ad elencare la portata di ciascu-

na norma, tanto più che le varie norme hanno incontrato il consenso di tutti i Gruppi del Senato.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Bonacina in merito all'articolo 3-bis, faccio presente che tale articolo è stato proposto da un gruppo nutrito di parlamentari della zona.

In sostanza, la norma dice che passano in proprietà del comune non soltanto le aree destinate all'edilizia privata che entro tre anni dalla data del decreto di esproprio non siano state richieste in assegnazione dagli aventi diritto — sul quale punto non ci sono obiezioni di sorta — ma la norma dice anche che seguono uguale destino le aree sulle quali non vengono costruite opere a totale carico dello Stato.

B O N A C I N A . Non destinate, non su cui vengono costruite ...

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La norma dice: « ... non destinate dal piano regolatore ad opere pubbliche di conto dello Stato ... ». Quindi la norma, con una interpretazione letterale può significare, cosa che mi pare buona ed opportuna, che passano di proprietà dei comuni e restano di proprietà dei comuni le aree sulle quali vengono costruite opere pubbliche non di controllo dello Stato ma, per esempio, degli enti locali ai sensi della legge n. 589. Sto facendo uno sforzo di interpretazione. Però, anche se vi è qualche dubbio, qualora l'esperienza dovesse portare ad una più corretta interpretazione della norma, ritenendo che se vi saranno inconvenienti i comuni desisteranno dall'applicare la parte ritenuta non legittima, al fine di evitare che il disegno di legge ritorni al Senato a pochi giorni dalla scadenza del termine costituzionale di 60 giorni, io mi permetterei di insistere per l'approvazione del disegno di legge con l'eventuale riserva di intervenire successivamente con un'apposita norma di legge ove i gravami di carattere giurisdizionale non siano necessari. Ringrazio in particolare il senatore Bonacina che vedo assentire a questa mia proposta e concludo riprendendo quanto stavo dicendo all'inizio di questa

nia breve esposizione. È possibile affermare che l'opera di ricostruzione della zona del Vajont, già da tempo intrapresa, è attualmente nella fase culminante soprattutto per il fatto che, accanto alle opere pubbliche, già quasi totalmente eseguite o almeno in corso di esecuzione o di effettuata progettazione, è attualmente possibile finalmente giungere all'espropriazione delle aree occorrenti da assegnare ai privati aventi diritto e conseguentemente è possibile concedere i contributi per la ricostruzione delle abitazioni ai privati. Dicevo, mi auguro che non vi sia bisogno di interventi legislativi e che, dopo il tempo notevole trascorso, si possa giungere rapidamente in pochi mesi al completo risanamento delle piaghe terribili sopportate da questo lembo del territorio nazionale.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 le parole: « prima dell'entrata in vigore della legge 31 maggio 1964, n. 357 », sono sostituite dalle parole: « in attuazione della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 », e le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle parole: « tre anni ».

All'articolo 3 è aggiunto il seguente capoverso:

« Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 785, i contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista dall'articolo 4 *sub* articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, quando venga accer-

tato il loro totale impiego nella costruzione dell'opera progettata ».

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3-bis:

« All'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aggiunto il seguente comma:

“ Passano in proprietà del Comune le aree espropriate per il trasferimento degli abitati, non destinate dal piano regolatore ad opere pubbliche di conto dello Stato nonchè quelle destinate all'edilizia privata, che entro tre anni dalla data del decreto di esproprio non siano state richieste in assegnazione dagli aventi diritto ” ».

All'articolo 5, terzo capoverso, le parole: « a 200 mila lire » sono sostituite dalle parole: « a 400 mila lire ».

All'articolo 7 è premesso il seguente comma:

« Il terzo comma dell'articolo 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

“ Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata ” ».

All'articolo 8, in tutto il primo capoverso, la parola « abitazioni » è sostituita dalle parole « unità immobiliari ».

P R E S I D E N T E . E' iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Il Gruppo liberale voterà a favore del disegno di legge. Ritiene, però, di dovere, in dichiarazione di voto, sottolineare che il Governo sul problema del Vajont ha dato prova di poca chiarezza e volontà politica nella formulazione dei vari provvedimenti che, nel tempo, sono stati emanati per venire incontro alle necessità delle popolazioni.

Ricordiamo che al primo disegno di legge 18 ottobre 1963, n. 1258, che riguardava

la sospensione dei termini nei comuni e nelle provincie di Udine e Belluno colpite dal disastro del Vajont, seguiva il disegno di legge 31 ottobre 1963, n. 1408, portante norme per assicurare gli interventi indispensabili per la sicurezza delle zone colpite dalla sciagura; e successivamente si provvedeva, con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e ancora con il decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150, che riguardava la sospensione dei termini, che non era stata ritenuta sufficiente; infine si ricorreva alla legge 31 maggio 1964, n. 357, di cui la presente porta modifiche ed ampliamenti.

Già altra volta noi abbiamo detto che alle carenze riscontrate si sarebbe potuto ovviare se, con le nomine del commissario straordinario e di due subconcessionari avvenute con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1963 per provvedere alla direzione e al coordinamento di tutti i servizi nei territori delle provincie di Belluno e di Udine colpite dal disastro, al commissario straordinario fossero stati estesi poteri per la ricostruzione generale della zona del Vajont sia sotto l'aspetto idraulico-forestale, sia sotto l'aspetto industriale e ai fini anche della ricostruzione delle abitazioni private e degli edifici pubblici.

Fermo quanto sopra prendiamo atto della dichiarazione che il Sottosegretario ha fatto, in relazione all'articolo 3-bis, perchè comprendiamo giustamente la posizione presa dal senatore Bonacina ed anche dal relatore ed aggiungiamo che, come Gruppo liberale, siamo nettamente contrari, sia per ragioni ideologiche, che per ragioni di principio, all'esproprio immotivato e senza causa e massimamente ci pare che tale posizione negativa debba farsi sentire nel caso in esame in cui pare si verrebbe a sottrarre in maniera immotivata e senza causa la proprietà a persone che a tale proprietà danno oggi un valore ideale perchè è la terra in cui sono nati e cresciuti.

Per *incidens* vogliamo sottolineare che il provvedimento di maggior conto, come è già stato sottolineato, è quello contenuto nell'articolo 1 per cui l'indennità di espropriazione viene determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dalla legge 25 giu-

gno 1965, n. 2539, in misura pari al valore venale dell'immobile espropriato alla data del 9 novembre 1961 aumentato del 2 per cento per ogni anno o frazione di anno calcolata ad anno intero compreso fra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio. Sotto questo aspetto ci pare interessante ricordare che il relatore di maggioranza alla Camera onorevole Baroni, nell'illustrare questo articolo 1, giustamente faceva notare che le leggi riferentisi alla legge sul Vajont, nella misura in cui si ricollegano alla legge n. 167 del 1962, debbono ritenersi modificate, almeno in linea di massima, in relazione alle modifiche subite dalla suddetta legge n. 167, perchè tutto ciò, nel caso specifico, avrebbe dato luogo a conseguenze inique in materia di esproprio, e in tal senso giustamente si esprimeva anche il senatore Zannier nella seduta tenuta dalla Commissione in sede referente il 22 giugno ultimo scorso. Ugualmente questo concetto veniva sottolineato dal relatore De Unterrichter il quale nella sua relazione scrive: « Si è così esclusa l'applicazione delle norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (legge per il risanamento della città di Napoli), che aveva determinato ritardi nella esecuzione degli espropri e gravi preoccupazioni dei piccoli proprietari che dovevano cedere i loro beni contro indennizzi assolutamente inadeguati ».

Noi simao lieti che, nel caso in oggetto, si sia sentito questo doveroso senso di responsabilità nei confronti dei proprietari di terreni della zona del Vajont, ma vogliamo augurarci che i concetti espressi siano tenuti presenti anche a proposito di altre situazioni.

Per finire, noi confermiamo il nostro voto favorevole. E poichè ormai da troppo tempo ogni qualvolta si parla del Vajont il Governo assicura che stiamo per arrivare alla fase determinante, vogliamo esprimere l'augurio che le parole dette poco fa dall'onorevole Sottosegretario siano veramente dette per l'ultima ...

B O N A C I N A . È un bell'augurio!

V E R O N E S I . Mi sembra che, trattandosi del problema del Vajont, non valga la pena di giuocare sulle parole ...

B O N A C I N A . Non la rimedia così! ...

V E R O N E S I . Collega Bonacina, credo di essere un uomo di spirito, ma non riesco a fare dello spirito su argomenti che mi commuovono realmente. Si vede che sono in uno stato d'animo diverso dal suo.

Come dicevo, non è la prima volta che il Governo ci dice che sta per risolvere in maniera definitiva questo problema; ebbene, mi auguro che questa volta la soluzione sia veramente definitiva e che chi passerà per quelle zone non abbia più la triste impressione che purtroppo finora abbiamo provato tutti noi.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Crollanza. Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A . Il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore della conversione in legge di questo decreto-legge, convinto della sua necessità e della sua urgenza e augurandosi che una buona volta si passi con tale strumento nel campo concreto delle realizzazioni, soddisfacendo le giuste istanze delle popolazioni e garantendo sicurezza alla zona, sollecita ricostruzione, ripresa economica ed abitabilità a quanti ancora attendono di poter avere un alloggio stabile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare e poichè il disegno di legge è composto di un articolo unico, metto senz'altro ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulla nomina a Magistrato di corte d'appello » (1487), d'iniziativa del deputato Breganze e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Disposizioni sulla nomina a Magistrato di Corte d'appello », di iniziativa del deputato

Breganze e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pace. Ne ha facoltà.

P A C E . Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Ministro, meglio avrei visto se questo disegno di legge, che viene ad incidere così sostanzialmente nei quadri del potere giudiziario, ci fosse venuto dal Governo. L'iniziativa parlamentare non ne scredita certo il valore, ma denuncia la carenza di iniziativa del Governo in un tema così impegnativo, specie nel momento in cui si va dando mano al più ampio assetto dell'ordinamento giudiziario del quale questo provvedimento vuole essere un anticipo e uno stralcio.

Secondo il sistema che già ha avuto il consenso della Camera dei deputati, la nomina a magistrato d'appello da parte del Consiglio superiore della Magistratura viene conseguita con il mero decorso del tempo (undici anni dalla data della nomina a giudice), in base ai motivati pareri favorevoli dei Consigli giudiziari.

Criterio direttivo e propulsore di questa riforma è quello di aggruppare in un unico ruolo le due categorie dei magistrati dei tribunali e di appello, distinti tra loro, secondo la norma della Costituzione, solo per diversità di funzioni, con la denominazione di magistrati di merito.

Si avrà così una dicotomia nell'ambito dell'ordinamento giudiziario: i magistrati di merito (giudici di tribunale e consiglieri di Corte di appello) da una parte e quelli di legittimità (consiglieri della Corte di cassazione), dall'altra. Donde l'intento di assicurare un automatico scorrimento nell'ambito dei magistrati di merito (da giudice di tribunale a consigliere di Corte di appello) senza prove selettive e a scadenza certa, cioè dopo undici anni della nomina a giudice.

L'argomento che convince a votare questa legge, vincendo ogni meditata renuenza, e per certo l'infelicità, l'inadeguatezza, l'inefficienza, l'insufficienza del sistema attualmente vigente.

Intervenendo sul bilancio della giustizia, il 3 ottobre 1963, io mi feci eco di questi sconcertanti lati negativi del sistema oggi vigente: l'ausilio della creazione dei titoli da parte dei magistrati prossimi al turno di chiamata; la loro perturbante, umana ansia che ne pregiudica la serenità, la tranquillità ed anche il rendimento di lavoro; la reiterata, ricorrente richiesta di assegnazione, in tribunali a più sezioni, a determinate sezioni fertili di cause brillanti e di primo piano; la fuga soprattutto dal ramo penale; l'impossibilità di potersi giudicare, da una sentenza, la capacità tecnico-professionale dell'estensore, favorito talvolta da interventi in causa, in veste di patroni, di prestigiosi maestri della toga e della cattedra.

Quindi, nessun rimpianto per il sistema che cade, superato già dal tempo e dalla esperienza, contro il quale peraltro da decenni si è insorti nella persistente lamentela motivata non solo da parte degli interessati, ma di quanti nella famiglia giudiziaria vivono e operano.

Forse altro sistema, diverso da quello che noi siamo per consacrare in questa legge, si sarebbe potuto meglio strutturare.

Da parte nostra si propose, per un vaglio più assicurante, un colloquio scritto con più quesiti in materie varie, oltre agli altri imprescindibili, possibili controlli. In ogni modo, si è creduto di prescegliere questa strada e il Governo ne ha assunto il patrocinio nel discorso programmatico dell'onorevole Moro di presentazione del suo terzo Governo. Egli lo ha definito: « ... importante ed urgente provvedimento, costituendo uno stralcio del nuovo ordinamento giudiziario che il Governo si riserva di definire nell'intento di assicurare il migliore assetto dell'organizzazione dei giudici nella tutela della loro autonomia e per il corretto funzionamento della giustizia ».

Siamo dunque nelle linee maestre del nuovo ordinamento che noi attendiamo.

Giudicheremo la nuova disciplina nella sua pratica applicazione e ci auguriamo che essa non deluda e venga a superare le odierne perplessità che in ciascuno di noi l'attuale sistema, nella prospettiva teorica ed astratta, suscita.

Votando questa legge, noi siamo peraltro concordi nello scongiurare che essa possa instaurare un appiattimento o un livellamento, mentre deve attuarsi una seria selezione di valori, ossia di virtù morali, di forze intellettuali, di capacità professionali, di corredi dottrinali, di doti di prestigio, di attributi di equilibrio. Tutto però, a mio sommo avviso, dipenderà dalle modalità di assolvimento dei compiti da parte dei Consigli giudiziari competenti e da parte del Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento giudiziario, come si legge nei verbali delle sedute del Comitato di studio e della Commissione plenaria, puntualizzò che le funzioni di magistrato di appello sono da considerarsi funzioni più elevate, per le quali è richiesta una particolare idoneità o attitudine.

Richiamandomi a questo intervento della Commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento giudiziario, mi pare certo che siffatta puntualizzazione non contraddica con la norma costituzionale. Infatti la norma costituzionale sancisce la diversità tra magistrati esclusivamente in rapporto alle funzioni. Ma questo non significa che nelle funzioni a ciascuno attribuite non si debba ravvedere un grado maggiore o minore secondo i compiti che si è chiamati ad assolvere. Non una gerarchia che importi una promozione o una progressione, ma una diversità di funzioni ed appunto la Commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento giudiziario qualificava funzioni più elevate quelle di magistrato d'appello per le quali è richiesta particolare idoneità ed attitudine.

La Commissione ministeriale, nelle sue proposte, demandava questo giudizio di idoneità o attitudine su richiesta del magistrato ad una commissione nominata dal Consiglio superiore della Magistratura di particolare composizione su parere motivato del Consiglio giudiziario; e — noti il Senato — nella normativa che noi andiamo ad instaurare, il compimento degli anni prescritti postula senz'altro la valutazione dei consigli giudiziari senza bisogno di richiesta da parte dell'interessato, senza interposizione di veruna sua domanda. Raggiunto il limite di

età, è il Consiglio giudiziario che procede alla valutazione agli effetti dell'assegnazione delle funzioni.

Come in questo sistema assolverà il suo compito il Consiglio giudiziario? Io mi auguro, certo, con senso di profonda responsabilità oltre che con infinito buon senso. I giudizi che i Consigli giudiziari saranno per emettere io mi auguro siano per essere diversi da quei pareri attuali che sono standardizzati nell'esaltazione elogiastica di tutti e di ognuno. La nostra esperienza ci documenta che oggi i pareri che i Consigli giudiziari emettono per le prove di scrutinio non sono altro che esaltazione a turibolo d'incenso di tutti i candidati; e non ho mai incontrato, nella mia pur lunga vita professionale e parlamentare, un parere che abbia dissacrato un magistrato di tutti i titoli possibili di favore per la partecipazione allo scrutinio.

Ma, mi si dirà, quello era un parere, mentre adesso si tratta di altro, si tratta di attribuzione di funzioni. E, siccome è così, io mi auguro che questo peso maggiore del giudizio o del parere che è per emettere il Consiglio giudiziario lo impegni a pronunzie di più viva e severa coscienza, lo impegni a responsi di maggiore responsabilità.

Quella Commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento giudiziario, alla quale poc'anzi mi sono richiamato, esige l'esame dei 14 lavori giudiziari (o amministrativi per i magistrati che non esercitano funzioni giudiziarie) indicati dall'interessato tra quelli redatti in uno o più periodi di tempo, da estrarsi a sorte dal Consiglio superiore della Magistratura.

Ora, nel sistema che instauriamo, l'esame non è vincolato a questa predisposta disciplina. Spazierà nel più ampio orizzonte, sì che si abbia la certezza che il giudice sia maturo intellettualmente e moralmente alle più elevate funzioni, e dell'assorbimento di queste abbia concreta e sicura garanzia.

Come si formerà il giudizio? Vi sono tante proposte che sono state enunciate. Io ho letto in una monografia pubblicata a cura di una delle associazioni di magistrati la proposta dell'istituzione di *clerici vagantes*, ossia di magistrati componenti del Consiglio

giudiziario i quali vadano in giro per il distretto, per assistere alle udienze, per accertare la virtù di equilibrio, la capacità di governo della giustizia da parte del giudice. Insomma, si sono fatte tante proposte. In virtù di questa proposta di legge, respinta la qualifica per l'attribuzione a consigliere d'appello, si può riproporre la propria candidatura dopo un biennio. Da alcuni si osserva ed obietta che, chi non consegue, dopo una o due prove di valutazione, l'apprezzamento di siffatta capacità dovrebbe essere estromesso dai ruoli della Magistratura attiva.

Sono idee, sono proposte che molte volte denotano solo orientamenti soggettivi e che potranno essere assunti in esame nell'elaborazione dell'ordinamento giudiziario medio.

Certo ognuno vuole che questo giudizio del Consiglio giudiziario abbia a seguire nello scrupolo più impegnativo. Come si formerà il giudizio del Consiglio giudiziario? La legge non lo dice. Per esempio, il Consiglio giudiziario deciderà a maggioranza assoluta, a maggioranza semplice o a maggioranza qualificata? Io tengo presente il citato parere della Commissione ministeriale sull'ordinamento giudiziario che, in ordine al giudizio di prima istanza e al giudizio di revisione — lì, peraltro, entrambi esplicitanti in seno al Consiglio superiore — richiedeva una maggioranza di tre quinti, mi pare, perchè si potesse avere il responso positivo. In proposito il nostro testo legislativo tace, onde sarà consentita l'espressione del giudizio favorevole anche con la maggioranza di uno solo dei componenti.

Viva è l'attesa che il giudizio segua con scrupolo, segua con coscienza, segua senza indulgenze benevolenti, con senso di responsabilità nella valutazione di tutti gli elementi che possono trovare il loro avvio, sì, nell'elaborato scritto, ma vogliono radicarsi soprattutto nella valutazione, nell'apprezzamento, nel vaglio della personalità del magistrato; poichè non vi è nessuna dote che più di quella morale dia la garanzia della capacità di giudicare il prossimo.

Il relatore, che non ho l'onore di veder presente a questo dibattito, a conclusione della sua relazione, scrive che « il presente disegno di legge risolve vari delicati proble-

mi che stanno a cuore alla categoria dei magistrati di merito ».

Se magistrati di merito sono i giudici di Tribunale e i consiglieri di Corte d'appello, l'onorevole relatore, con maggiore proprietà, avrebbe dovuto scrivere che questo disegno di legge sta a cuore ai giudici di Tribunale, poichè molti consiglieri di appello vedono in esso una legge per loro matrigna.

Io ed il mio Gruppo politico andremo a dare voto favorevole a questo disegno di legge; ma io personalmente insisto nell'emendamento da me proposto, atto a far sì che la legge non venga a costituire una nuova ragione di irritazione e di inquietudine nella famiglia dei magistrati non pochi dei quali, come dicevo, usciranno da questa legge parti lese.

Questo nuovo sistema consente la promozione dei giudici di Tribunale a giudici di appello dopo 16 anni dall'entrata in carriera e dopo 11 anni dalla nomina nella qualifica di magistrato di Tribunale, facendo decorrere la nuova nomina dal giorno in cui essi hanno compiuto questo periodo minimo, indipendentemente da eventuali vacanze di posti e senza nessuna apposita istanza.

L'articolo 11 del provvedimento riguarda gli scrutini in corso e consacra la retroattività della attribuzione della qualifica di magistrato di Corte d'appello; consente cioè, ai magistrati che hanno partecipato allo scrutinio e non hanno ancora conseguito la promozione a magistrato d'appello, ove abbiano maturato l'anzianità degli 11 anni nella qualifica di magistrato di Tribunale entro il 1962, di vedere retrodatata la loro nomina al 31 dicembre 1962 agli effetti giuridici e al 31 dicembre 1963 agli effetti economici. Pertanto, onorevoli colleghi, come questa proposta di legge, nell'anno di grazia 1966, sarà assunta nel *corpus iuris* della Repubblica, questo gruppo di giudici verrà a beneficiare di una retrodatazione di quattro anni, cioè a dire, promossi nel 1966, si vedranno investiti di funzioni con retrodatazione di anzianità agli effetti giuridici al 31 dicembre 1962, con quattro anni di beneficio.

Per ovviare ad una palese iniquità io presento al Senato, confidando nel suo bene-

volo apprezzamento, quell'emendamento di cui ho già parlato e che la Commissione non ha esaminato in quanto, essendo in tutti pari l'ansia e il desiderio di portare all'epilogo questo provvedimento, si decise di soprassedere all'esame di emendamenti con la riserva di esaminarli in Assemblea.

Il mio emendamento riguarda i magistrati che sono stati promossi consiglieri d'appello prima dell'entrata in vigore della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Questi magistrati, teniamolo presente (per i competenti si tratta di problema noto; ma per chi non conosce questi « marchingegni » della legislazione, che si è susseguita in tema di ordinamento giudiziario, può sembrare cosa strana ed estrosa) hanno sofferto la tortura nei concorsi per titoli, sono stati chiamati poi con pregiudizievole ritardo allo scrutinio, e per costoro questa legge non consente nessuna norma, non dico riparatrice, ma quanto meno equilibratrice, di fronte a quella norma che invece andiamo a votare, per la quale un magistrato di tribunale si vede promosso nel 1966 con retrodatazione dell'anzianità al 31 dicembre 1962, venendo così a beneficiare di quattro anni.

Perchè questa discriminazione? Perchè coloro i quali hanno maturato l'anzianità di 16 anni prima del 1962 non devono godere dello stesso trattamento?

Mi si potrebbe obiettare che, con il mio emendamento, io chiedo anche un trattamento economico retrodatato, il che comporterebbe un aggravio di spesa che non prevede la sua copertura. Io mi rendo conto di questa ovvia osservazione che a me potrebbe opporsi ed abbandono il riferimento agli effetti economici. Convergerò su altri emendamenti, se verranno, limitativi di questa retrodatazione agli effetti giuridici; ma che la retrodatazione debba, per quei magistrati, seguire agli effetti giuridici secondo la stessa norma, nell'armonia dello stesso sistema, mi pare che sia inderogabile esigenza di giustizia.

Perchè limitare la retrodatazione ad un gruppo, escludendo altri che pure hanno titoli di maggiore considerazione? Con questo *curriculum vitae*, questi magistrati, che pure hanno subito prove severe, il vaglio di

concorsi eccetera, diventano consiglieri di appello a 52 anni, mentre i « breganzini » — li chiameremo così, onorevole Ministro, aggiungendoli ai mortarini, ai rocchini, ai togliattini; avevo pensato di chiamarli « realisti », ma forse, con l'aria istituzionale che ispira, è meglio di no; (lei legherà il suo nome, onorevole Ministro, a più prestigiose riforme, ne sono certo) — i « breganzini », dicevo, noi li avremo consiglieri d'appello a 41-42 anni, diventando consiglieri d'appello *iure legis*, senza colpo ferire. Quegli altri, ripeto, che hanno subito concorsi, eccetera, a 52 anni.

Ora, non pare al Governo, non pare agli onorevoli senatori che questa sia una iniquità da dover evitare? L'onorevole Ministro mi ha opposto, in sede di Commissione, che ogni legge ha purtroppo le sue vittime, perchè ogni legge ha i suoi limiti temporali, ha i suoi limiti economici, ha i suoi limiti spa-

ziali e così via; per cui ineluttabilmente, in relazione ad ogni provvedimento legislativo, vi sono dei pregiudicati nelle loro istanze, dei delusi nelle loro attese.

È esatto; ma se, nel momento nel quale noi, Potere legislativo, legiferiamo, nel momento nel quale noi Potere legislativo facciamo una legge, possiamo strutturare un testo di legge eliminando vittime o delusi, noi abbiamo il dovere di farlo. Noi non ci possiamo esimere da questa strutturazione della norma in modo che essa non abbia delle parti offese, sia madre a tutti, non matrigna ad alcuno.

E qui il modo è nella norma aggiuntiva da me proposta, che venne proposta in sede di Commissione — e non so se riproposta in questa sede — anche dal chiarissimo collega onorevole senatore Caroli. Con modica buona volontà si può superare tutto quanto io vado lamentando.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue P A C E). Mi si è opposto che la norma aggiuntiva da me proposta in favore di questi consiglieri d'appello potrebbe essere inficiata del vizio di retroattività; ma mi pare che la retroattività, ove sussista, sia già nel disegno di legge, laddove disciplinansi gli scrutini in corso. Infatti, quando noi nell'articolo 11 paventiamo la disciplina degli scrutini in corso, e per tali scrutini, come poc'anzi dicevo, diamo una retrodatazione all'anzianità di questi magistrati che vengono a beneficiare del nuovo sistema (diamo siffatta retrodatazione al 31 dicembre 1962 agli effetti giuridici e al 31 dicembre 1963 agli effetti economici) noi consacriamo nella legge una retroattività, se di retroattività può correttamente parlarsi. Sicchè mi pare uno scrupolo da pulzella quello di venirmi a dire: tu postuli una norma retroattiva, quando *intus habes quod poscis* nel contesto stesso della legge che ci si sollecita di approvare, essendo ivi insito il vizio della retroattività.

Mi si è anche opposto che un rifacimento dei ruoli sconvolgerebbe i ruoli stessi. Basterà rispondere che una tale sistemazione, secondo giustizia da me sollecitata, ha dei precedenti analoghi senza che si sia lamentato sconvolgimento di ruoli. La legge del 24 maggio 1951, n. 392, nell'unificare le due carriere fino allora distinte (quella dei pretori e l'altra dei giudici), collocò quei 700 magistrati, già facenti parte del ruolo dei pretori, nel ruolo dei giudici di Tribunale interpolandoli secondo l'anzianità in relazione all'anno di nomina ad uditore di Pretura. Quella interpolazione allora operata, in virtù della legge n. 392 del 1951, ha potuto avere seguito senza che ne sia derivato alcun inconveniente.

Pertanto i consiglieri di appello, i quali versano nelle condizioni che ho detto, attendono, onorevole Ministro, che ad essi si estenda il criterio temporale accolto in questo disegno di legge e che cioè la nomina venga pure per essi retrodatata allo scadere

dell'undicesimo anno dalla nomina a giudice, si da conservare nello schieramento la posizione giuridica loro competente in base alla rispettiva anzianità.

Che significa l'elemento « anzianità » al quale questo disegno di legge nella sua struttura, nell'arco portante, si richiama? L'elemento « anzianità » significa corredo di vissuta esperienza. Perchè rendiamo omaggio noi all'anzianità? Per i capelli bianchi o per la calvizie che invade il cranio dei candidati? Noi rendiamo omaggio all'« anzianità » in virtù del maggior corredo di più vissuta esperienza. È questa la base del nuovo sistema che viene invece a danneggiare proprio gli anziani. Questo disegno di legge, che si ispira alla valorizzazione dell'anzianità, corredo e privilegio e prestigio di esperienza, viene invece proprio a danneggiare i più anziani.

La disparità e la sperequazione denunciate strideranno di qui a poco al varco della Cassazione.

Onorevoli senatori, onorevole Ministro, mettiamoci nelle vesti di questi consiglieri di appello. Nel 1971, tra quattro o cinque anni, si presenteranno al concorso per la Cassazione (io non so se nel frattempo l'onorevole Breganze ci darà un altro sistema per l'ascesa alla Corte di cassazione) dei consiglieri con 21 anni di carriera e dei consiglieri con 31 e 32 anni di carriera. Non è illegittima e iniqua una siffatta parificazione che, permanendo la legge nei termini attuali, viene ad avverarsi?

Solo con una norma emendatrice, quale io propongo, verrà ad eliminarsi la diversità di trattamento tra magistrati meno anziani, i quali vengono a beneficiare interamente delle nuove norme sulla progressione delle funzioni, ed i loro colleghi che sono già stati promossi o verranno promossi in appello dopo il limite massimo previsto dalla nuova legge.

Se abbiamo la possibilità, onorevoli colleghi, di dare alla grande famiglia dei giudici una buona legge, facciamolo senza preoccupazioni che essa debba tornare all'altro ramo del Parlamento. Sarà questione solo di qualche settimana. Prendiamo esempio dall'altro ramo del Parlamento. Quante volte,

anche nell'urgenza di provvedimenti pressanti, l'altro ramo del Parlamento ci corregge le virgole e ci rimanda i testi! Perchè noi dovremmo avere queste riguardose deferenze formali? Perchè noi non dovremmo, per una preoccupazione non di mesi ma solo di qualche settimana, lasciar correre una legge che sarà buona, ma potrebbe essere migliore? La Camera ha portato variazioni, innovazioni, modifiche di forma, di sostanza; sicchè, quando io vado a tener presente la primitiva proposta di legge che si fregia del nome degli onorevoli deputati Breganze, Amatucci, Bonaiti, eccetera, e vado poi a vedere questo disegno di legge che devo votare, veramente starei per dire che vi è una usurpazione di nomi nella sua intestazione perchè del vecchio progetto mi pare che non resti che l'animo ispiratore: infatti la Commissione giustizia ha dato al provvedimento legislativo tutta un'altra struttura, di forma e di sostanza.

Ecco allora che noi possiamo con tutta coscienza apportare al provvedimento gli emendamenti che sono strettamente necessari, senza svisarne gli archi portanti. Eviteremo così che questa legge si risolva in una nuova ragione di contrasto, di turbamento, di irritazione, di inquietezza tra magistrati ai quali la Repubblica affida, con l'esercizio del potere giudiziario, la custodia, la salvaguardia e la garanzia della giustizia. *(Applausi dall'estrema destra).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Murdaca. Ne ha facoltà.

M U R D A C A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, desidero fare soltanto qualche osservazione sull'aspetto generale del disegno di legge che siamo invitati ad approvare.

Uno dei motivi dell'urgenza di approvare questo disegno di legge è di natura politica e impegna i settori della maggioranza, avendo il Governo assunto nel suo programma, all'atto della presentazione davanti al Parlamento, che tra le leggi da perfezionare nel più breve termine andava compresa appunto la legge Breganze. La promessa del Governo ha creato naturalmente delle aspettative

nella categoria interessata della Magistratura. Ma dobbiamo anche riconoscere che l'iter del provvedimento è stato piuttosto travagliato, difficoltoso, certamente lento, tanto da suscitare sospetti sulle buone intenzioni del Parlamento.

Io condivido il pensiero espresso da alcuni colleghi in sede di Commissione, cioè che l'impegno assunto dal Governo non può obbligare a un esame precipitoso di un provvedimento tanto importante. Ma mi pare che con questa legittima preoccupazione non possa essere giustificato il ritardo con il quale finalmente arriva al nostro esame definitivo — mi auguro che tale sia — il disegno di legge.

Si noti che la Camera ha approvato il provvedimento nella seduta del 9 dicembre 1965 e che la discussione in Senato ha avuto inizio in sede di Commissione referente nientemeno che nella seduta del 20 gennaio 1966, oltre sei mesi or sono. Ognuno di noi si rende conto delle delicate questioni sollevate dalla innovazione contenuta nel nuovo sistema di avanzamento nella carriera della Magistratura, a cominciare dalle questioni di ordine costituzionale. Ma il tempo è stato così lungo e la trattazione è stata così ampia — fino ad impegnare la stampa, gli organi di categoria, i dibattiti nei convegni delle varie associazioni — da doversi ritenere che il problema sia stato davvero approfondito ed abbia messo i legislatori di fronte al quadro completo di tutti gli elementi di valutazione per poter esprimere un voto consapevole.

A mio giudizio le due questioni pregiudiziali sollevate in Commissione — da questa del resto respinte — l'una sulla incostituzionalità della legge per il contrasto con l'articolo 106 della Costituzione e l'altra sulla necessità di rinviare l'esame del provvedimento ad epoca successiva all'approvazione dell'ordinamento giudiziario, se venissero riproposte in questa sede non dovrebbero trovare migliore fortuna. Sulla incostituzionalità l'argomento sostenuto è dato dal fatto che l'articolo 106 prevede che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. Sembra in verità assai strano che si possa sostenere che il criterio previsto da tale ar-

ticolo possa costituire formale ostacolo al contenuto e allo spirito del presente provvedimento. Basta osservare che la dizione dell'articolo 106 ha chiaro riferimento alle nomine dei magistrati, cioè, come da qualcuno è stato già osservato in sede di Commissione referente, all'ingresso nella carriera della Magistratura, al momento in cui, superato il concorso, il concorrente vincitore viene nominato magistrato. Da quel momento egli viene investito della funzione e da quel momento entra a far parte della categoria dei magistrati.

Ogni ulteriore attribuzione di compiti diversi, ogni ulteriore avanzamento, non può ovviamente qualificarsi nomina ma soltanto diversa attribuzione di funzioni; se volete, di funzioni superiori che, con la nomina, nulla hanno a che vedere.

Sarebbe eccessivamente rigorosa l'interpretazione contraria e non rispondente allo spirito della norma ed alla sua attuazione.

È ben vero che le disposizioni che con il disegno di legge Breganze verrebbero ad essere abrogate o modificate per la loro incompatibilità prevedevano il concorso per la nomina a magistrato di Corte d'appello, ma è pur vero che questo sistema era previsto da una legge, non dalla Costituzione, dall'ordinamento giudiziario in vigore, che è una legge dello Stato, e che con altra legge, come quella di cui discutiamo, può essere in tutto o in parte modificato.

Con ciò non modifichiamo la Costituzione, la norma costituzionale, ma, in ossequio alla medesima, e senza alcun contrasto, come mi sembra che sia dimostrato e chiaro, modifichiamo un'altra legge che ci sembra superata dai tempi e dalle nuove esigenze della vita dello Stato, del potere giudiziario.

L'altra pregiudiziale è quella relativa alla proposta di attendere il nuovo ordinamento giudiziario per trattare e discutere in quella sede, o in momento successivo, le norme sottoposte al nostro esame.

Evidentemente la proposta sulla quale in modo esauriente si è soffermato, per chiederne il rigetto, l'onorevole Guardasigilli, in sede di Commissione, apporterebbe un ritardo non facilmente prevedibile che suonerebbe, come è stato ventilato, accantonamento,

insabbiamento di una legge attesa, direi spasmoticamente, dalla Magistratura, concorde, nella stragrande maggioranza, in tutti i gradi ed a tutti i livelli, e specialmente dai più responsabili ed elevati magistrati, i quali, per essere stati a capo degli uffici e delle commissioni giudicatrici nelle promozioni, hanno acquisito una esperienza tale che li ha indotti ad essere nettamente favorevoli alla proposta Breganze, quando forse si pensava che essi sarebbero stati contrari.

A questi motivi positivi di ordine politico si può aggiungere l'infondatezza del motivo di opportunità giuridica che, secondo i sostenitori del rinvio dell'approvazione, avrebbe dovuto consigliare l'accoglimento della questione pregiudiziale da loro sostenuta.

Non si vede difatti perchè non si può trattare oggi il disegno di legge senza attendere il nuovo ordinamento giudiziario di là da venire e tener conto, in quella sede, dei riflessi e delle incidenze che potrà avere l'attuale provvedimento. Non si vede la ragione di una priorità dell'ordinamento su questo disegno di legge, o una connessione tale di interdipendenza per cui questo stesso disegno di legge non può essere approvato autonomamente.

Entrando ad esaminarne il testo, è bene sgomberare il terreno da un'altra eccezione, anch'essa riferentesi a questioni costituzionali. Si è opposto che la norma di cui al secondo comma dell'articolo 1 è in contrasto con l'articolo 105 della Costituzione, il quale attribuisce al Consiglio superiore della Magistratura la prerogativa di nominare i magistrati di appello in quanto, si è detto, la nomina viene demandata ai Consigli giudiziari.

L'onorevole relatore, nella sua pregevole relazione, chiarisce che l'osservazione non ha valida fondatezza essendo evidente come detto Consiglio giudiziario ha un potere di valutazione e il compito di esprimere un motivato parere, tenendo presenti gli elementi previsti dall'articolo 3 del disegno di legge, mentre resta al Consiglio superiore della Magistratura la decisione sull'idoneità e sulla nomina del magistrato di appello. Al Consiglio giudiziario, pertanto è data facoltà di as-

sumere ogni ulteriore elemento di giudizio per essere in grado di esprimere una decisione più ponderata ed esatta.

Pare logico sottolineare che la procedura, per dire così, prevista, non avrebbe potuto prescindere da una valutazione, da un rapporto dell'organo che meglio di ogni altro può essere in grado di formulare un parere sulle qualità del magistrato da nominare, per il rapporto di ufficio che pone i capi in condizione di conoscere i collaboratori e di poterli giudicare dall'attività svolta, dalla diligenza spiegata, dalla capacità dimostrata nel lavoro quotidiano. Ma, evidentemente, questo elemento non intacca la norma costituzionale, essendo soltanto il Consiglio superiore l'organo deliberante. Si tratterà piuttosto di raccomandare che questi poteri vengano esercitati rigorosamente e con grande senso di responsabilità.

Se questo criterio nuovo verrà attuato secondo questi principi, nel confronto che si può fare tra le nuove e le vecchie norme per la nomina dei magistrati di appello, il risultato sarà che il disegno di legge in trattazione offrirà maggiori garanzie per una selezione nel campo dei consiglieri d'appello. Perchè è superfluo osservare che il vecchio sistema del concorso mediante la presentazione dei lavori di un determinato periodo portava talvolta degli inconvenienti dovuti alla tecnica del sistema stesso: poteva avvenire, come è avvenuto, che i magistrati di riconosciuto valore non avessero avuto, nel periodo determinato, dei lavori di un certo interesse e pregio giuridico e quindi rimanessero soccombenti; mentre altri, di qualità e capacità inferiori, ma più fortunati, venissero scelti e promossi.

Il nuovo sistema, invece, permette di esaminare i lavori senza essere vincolati ad esaminare determinati lavori di un determinato periodo. Quando all'articolo 1 del disegno di legge si dice che il Consiglio superiore procede alla nomina previo esame del motivato parere del Consiglio giudiziario sulle capacità del magistrato, è ovvio che un parere sulle capacità non può essere dato se non attraverso la conoscenza e l'esame dei lavori del magistrato stesso.

Le mie considerazioni sono avvalorate dal contenuto dell'articolo 3 dello stesso disegno di legge, nel quale sono previsti gli elementi di valutazione, anzi, per dare maggiore importanza e rilievo, il titolo del detto articolo è proprio « Elementi di valutazione », e tra questi sono elencati i criteri di cui il Consiglio giudiziario e il Consiglio di amministrazione debbono tenere particolarmente conto. Il contenuto dell'articolo risponde alle più rigorose esigenze, in quanto impone un giudizio di valutazione complessiva sulle qualità del magistrato ed in special modo sulle sue capacità, sulla diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni.

Sembra quindi di poter concludere, rassicurando coloro che temono le inflazioni o che per lo meno pongono delle riserve, che sono fatte salve, anzi sono maggiormente rimarcate, le garanzie circa il merito del magistrato che ha maturato il periodo necessario per essere sottoposto al vaglio degli organi competenti agli effetti della promozione a consigliere d'appello.

Io sono d'avviso, e desidero dichiararlo senza infingimenti, che la battaglia che i magistrati combattono per l'approvazione della presente legge, trovando in molti di noi parlamentari sostenitori convinti della bontà della medesima, non è una battaglia di rivendicazione economica, che ne abbasserebbe il valore e lo spirito, ma una battaglia ideale ingaggiata non per tornaconto egoistico o per fanatismo, ma per una affermazione di prestigio del Potere giudiziario. In detta battaglia vi è un contenuto di interesse dello Stato per il migliore funzionamento della giustizia. Non si parli di crisi della giustizia senza approfondire i motivi e le cause che vanno studiati e conosciuti: una delle cause appunto della crisi della giustizia, va chiaramente detto, è proprio lo stato di ansia e preoccupazione in cui il giudice è costretto a vivere in vista della sospirata promozione. È umano, è legittimo, è comprensibile e giustificabile che ciascuno tenda a migliorare la propria posizione professionale e sociale e, assillato dall'amor proprio, dall'orgoglio, dal desiderio di far valere le proprie capacità, spinto dalla consapevo-

lezza di valere, cerchi di apprestarsi i mezzi per raggiungere la meta.

Tutti sanno, e lo sanno specialmente coloro che si occupano di questa materia della giustizia, che nello stato d'animo che viene a determinarsi per questa permanente ambizione, il magistrato non può accudire serenamente alle sue alte funzioni, dovendo, per necessità pratiche, approntare i lavori da presentare alla commissione, a discapito della quantità di lavoro che peraltro, senza la pressante ragione di doversi costituire i cosiddetti titoli, non sarebbe a danno della qualità.

Occorre, soprattutto, avere fiducia nella categoria dei magistrati, nel loro senso di responsabilità nel dover assolvere al più delicato compito demandato ad un uomo; occorre mettere costui di fronte alla propria coscienza: in una società moderna, si è detto, ogni cittadino va posto di fronte al proprio dovere ed educato a compierlo non sotto la sferza della sanzione. La regola vale in ogni campo, anche in questo superiore della classe dei giudici, abituati a render conto a se stessi ed alla loro coscienza.

Lo strumento legislativo che noi andiamo ad approvare mi sembra che si renda conto della necessità e dell'urgenza di adeguare il sistema di avanzamento del magistrato alle riscontrate esigenze della società moderna e delle nuove concezioni democratiche; ed è per queste ragioni che io, rivolgendo un vivo elogio all'illustre relatore che ne ha messo in evidenza tutti gli aspetti positivi, mi dichiaro favorevole al disegno di legge. *(Applausi dal centro).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I . Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, egregi colleghi, problema di importanza decisiva per una retta e regolare amministrazione della giustizia, è quello che noi siamo qui chiamati a decidere. Certo, vi sarà fra voi qualcuno il quale, nel vedermi prendere la parola a distanza di pochi giorni, potrà pensare che io farei meglio ad ascoltare il consiglio di Boudelaire, il quale nel suo inte-

ressante romanzo « *Le dernier voyage* », rivolse al vecchio nocchiero di lungo corso questo invito: « Vecchio capitano, affrettati a levar l'ancora, perchè questo sarà il tuo ultimo viaggio ». (*Proteste dal centro*). « I tuoi occhi non saranno più bagnati dall'onda salsa del mare » — così egli diceva — « e i muscoli messi a prova dalle bufere infernali si distenderanno e si convertiranno, dopo gli schiaffi delle onde, nelle carezze dei tuoi figli e dei tuoi nepoti ».

Io non ho ascoltato questo invito perchè intendo, finchè le forze mi reggeranno, offrire il meglio della mia esperienza e della mia conoscenza a questa idea, che è veramente, per me, fulgente di civiltà e di progresso. Questo mio intervento è diretto a qualificare l'opera del magistrato per far intendere qual è il suo travaglio nell'indagine quotidiana, incoraggiandolo a non disperare in questa sua fatica, assicurandolo anzi che l'alta funzione che è chiamato ad assolvere, anche se è la meno appariscente, riveste l'importanza della più alta carica alla quale anche egli può guardare con fiducia, perchè per giungervi non può incontrare più ostacoli furbeschi o deteriori accorgimenti o, peggio, discriminazioni umilianti.

Ma, per assolvere ad una funzione così responsabile e di grande onore, occorrono requisiti sostanziali. Ora che la legge fondamentale dello Stato, la Costituzione, ha sancito nell'articolo 107 che i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni, quello che abbiamo sperato ed accarezzato da tanti anni diviene certezza. Che cosa sia e rappresenti la funzione del magistrato in un Paese come il nostro, che come albero novello intende vestirsi di novella fronda, stanno a dimostrarlo le parole scritte in proposito dall'indimenticabile nostro Calamandrei: « Felice quel vecchio parroco di campagna che fino all'ultimo giorno prova, nell'appressarsi all'altare con vacillante passo senile, quel santo turbamento che lo accompagnò, prete novello, alla sua prima messa. Felice quel magistrato che fino al giorno che precede i limiti di età prova, nel giudicare, quel senso quasi religioso di costernazione che lo fece tremare 50 anni prima quando, pretore di prima nomina, dovette pronunzia-

re la sua prima sentenza ». Queste parole ci debbono ancora accompagnare ed ispirare in questo momento. Ma perchè questo avvenga è necessaria e indispensabile l'unità dei magistrati, perchè il dissidio che si fa ogni giorno più aspro fra loro non divenga frattura irreparabile nella continua, persistente, pernicioso polemica tra l'Associazione dei magistrati italiani, cui fanno capo seimila magistrati, cioè la stragrande maggioranza, e l'Unione magistrati italiani che raccoglie soltanto 500 o 600 aderenti.

È sufficiente a questo scopo ricordare quanto si legge in ogni numero della « *Rassegna dei magistrati* », è sufficiente ricordare quanto ascoltammo tempo fa alla televisione in un dibattito tra magistrati appartenenti all'una e all'altra associazione per comprendere quale abisso vi sia tra di loro dal punto di vista del loro pensiero e della loro opinione.

L'Unione magistrati italiani considera le norme attuali come colonne d'Ercole che non si possono valicare neanche con una interpretazione razionale, quasi fossero formule pietrificate, quali fiori avvizziti e senza più profumo perchè l'*humus* nel quale hanno le radici è soltanto creta bruciata dal sole e dal tempo.

L'Associazione dei magistrati italiani, che pure è legata, come Prometeo, alla rupe dell'osservanza delle norme, cerca, in attesa di una riforma che si invoca da mezzo secolo, di dare nelle interpretazioni delle leggi un senso di adeguamento e di conformità alle esigenze di progresso che non permettono il ritorno ai principi che offendono la verità e la giustizia.

Se consultiamo la « *Rassegna dei magistrati* » vi troviamo pensieri e frasi che superano per crudezza ed asperità ciò che si scrive sui giornali nei tempi vulcanici delle elezioni. Scelgo spina da spina piuttosto che fior da fiore.

Scrivono i magistrati dell'Unione: « Chi parla di abolizione dei gradi in Magistratura, di abolizione delle cosiddette preoccupazioni di carriera, di progressioni automatiche e via dicendo, propone suggerimenti che non si inquadrano nell'ordinamento costituzionale italiano ».

È sufficiente già questa premessa per comprendere l'antitesi stridente tra il pensiero degli uni e quello degli altri. Ma paurosa è la polemica sorta, orsono pochi giorni, tra un magistrato di Cassazione e un collega della Corte d'appello, nella quale il rappresentante della Unione magistrati affermava e scriveva che solo essa ha difeso — il che significa che l'Associazione dei magistrati non ha difeso nulla — l'indipendenza, la dignità, il prestigio della Magistratura, il senso del dovere, la cultura e qualche volta le buone maniere ed anche la grammatica, e più se volete.

La lotta si è fatta ora e nel recente passato più acre, più dura, più profonda con l'episodio della « Zanzara » a Milano, e il dissidio esiste ancora profondo. L'ultima riunione fatta a Roma, e poi ad Ascoli Piceno, sembrava pacificatrice, ma ha lasciato insoluti i principi fondamentali che reggono l'una e l'altra magistratura.

Leggendo tutto questo c'è da domandarsi dove si vuole arrivare con queste polemiche. Come è possibile, infatti, in situazioni come queste, pensare che il cittadino, già così sfiduciato nella giustizia, possa credere ancora che questa sia la sua protettrice e salvatrice, quando dai giudici non viene rispettata la legge fondamentale dello Stato, cioè la Costituzione?

Gli articoli 101 e 107 della Costituzione, come disposizioni fondamentali e precettive, postulano che il dovere primario per chi giudica è di osservare, sì, la legge, ma lasciare che il magistrato inferiore non sia costretto, pur essendo uguale a tutti gli altri in senso orizzontale, ad interpretare la norma come piace ai magistrati in alto, bensì secondo la sua coscienza, secondo il suo pensiero, secondo il suo ingegno e la sua esperienza.

Pretendere infatti che le decisioni di coloro che sono al culmine della carriera debbano fare stato per i cervelli, molte volte più pronti, più attrezzati, più funzionanti, dei giovani magistrati, significa creare un dispotismo intellettuale peggiore di quello politico.

E quando si legge quanto è stato scritto in un numero della « Rassegna dei magistrati »

da un giudice di alto valore, da me conosciuto in altri tempi e in altre sedi, per la sua altezza intellettuale non comune, non è difficile prevedere a quali conseguenze potremo andare incontro continuando su questa strada. In quel numero della « Rassegna » l'alto magistrato così scrisse: « Nella consolidata interpretazione dell'antinomia della legge, la Corte costituzionale non può discostarsi da quella unanimemente seguita dalla Corte di cassazione senza violare il principio della divisione dei poteri che è alla base del nostro ordinamento ».

Ma in questa maniera, onorevoli colleghi, si dimenticano i principi sostanziali che regolano le due Corti nelle loro altissime funzioni, e cioè nell'applicazione delle leggi. La Corte costituzionale è di fatto l'unica competente a rilevare l'eventuale contrasto tra una legge ordinaria e la norma costituzionale, risolvendo questa antinomia quando la riconosca sussistente e dichiarando nulla la legge comune, privandola di ogni forza coattiva nell'ordinamento giuridico. La Corte di cassazione è chiamata invece a dare, quale arbitro supremo, la giusta interpretazione della norma comune, senza però costringere i magistrati di merito a seguirla pedissequamente: nè può invadere il terreno riservato unicamente alla Corte costituzionale la quale è sorta, lo ripetiamo, per giudicare se istituti e norme di diritto comune siano o meno in contrasto con i principi fissati dalla legge costituzionale.

Ciò costituisce offesa al principio fondamentale, lo ripetiamo, della divisione dei poteri ed è cagione di perturbazione, e non lieve, e di smarrimento dei cittadini. Purtroppo questi contrasti che divengono sempre più profondi tra Magistratura giudicante e Magistratura costituzionale hanno dato luogo a delle conseguenze amare perchè hanno già offerto il modo ai giudici di merito, a proposito del rito sommario e formale, di schierarsi a favore ora della tesi della Corte di cassazione ora di quella della Corte costituzionale. Il contrasto a questo riguardo si è acuito specie dopo la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite dell'11 dicembre 1965, offrendo così uno spettacolo miserevole e creando una situazione intollerabile in coloro che credono sul serio nella giustizia.

La gravità di questa contesa animata continua così sul terreno procedurale dell'istruzione sommaria e formale; tale gravità è stata già avvertita dal nostro Ministro di grazia e giustizia, il quale, in seguito alla sentenza del febbraio del 1965, n. 11, della Corte costituzionale, con la quale si dichiaravano applicabili anche all'istruzione sommaria gli articoli 304-bis, *ter* e *quater* del codice di procedura penale, e ciò in contrasto con quanto sentenziò la suprema Corte di cassazione in diversi arresti per l'istruttoria formale e quella sommaria presentò un disegno di legge così motivato: a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale è venuto a profilarsi tra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione un aperto contrasto nell'interpretazione che, anche per le gravi conseguenze che possono derivare sul piano della pratica giudiziaria, è necessario prontamente e radicalmente eliminare. Con un solo articolo del seguente tenore risolse, a parer mio, senza ulteriori strascichi, la questione. L'articolo diceva: «Gli articoli 304-bis, *ter* e *quater* del codice di procedura penale si applicano anche all'istruzione sommaria». Perchè di questo disegno di legge non si è più parlato e nessuno ne conosce le ragioni?

Ma la questione assume forme gravi quando si rilevi come la Magistratura ordinaria, anche prima della pubblicazione della sentenza 11 settemembre 1965 da parte della Corte suprema, abbia emesso sentenza contro l'interpretazione di essa; per il che c'è da chiedersi se siamo ritornati al tempo di Semiramide la quale « libito fè licito in sua legge ».

Certo se fosse stata divulgata la prima sentenza contraria alle decisioni della Corte di cassazione, quella del Tribunale di Ascoli Piceno che ho qui con me, con la quale, con argomentazioni insuperabili e con logica e cultura di altissimo livello, si critica il dispositivo della sentenza della Corte, facilmente si sarebbe ritenuto che l'unificazione dei magistrati di merito in un ruolo unico sarebbe stata accolta, perchè ciò che abbiamo accennato significa che anche un giudice di Pretura è ormai in condizioni di pronunciare sentenze elaborate e degne di magistrati giunti all'apice della loro carriera.

Mi sono permesso di ricordare questa magnifica sentenza anche perchè ivi è fatto cenno in modo perfetto a quello che fu il pensiero preciso degli autori della novella del 1965 riguardo a questo problema. Se si fossero, infatti, lette e meditate le discussioni allora avvenute sulla garanzia dei diritti del difensore in istruttoria, si sarebbe anche potuto constatare che proprio chi ha l'onore di parlavi fu relatore di quella novella con l'indimenticabile nostro Presidente Zoli. Proprio a quel tempo dissi: « Si intende che gli stessi diritti per il difensore debbono essere riconosciuti tanto nel rito sommario che in quello formale perchè il difensore deve essere presente fino dal primo interrogatorio ». Ma tutto questo è rimasto lettera morta.

A questo proposito la sentenza di Ascoli Piceno ha scritto: « Il legislatore del 1955, vincolato anch'esso dalla Carta costituzionale, in tanto introdusse nel titolo dell'istruzione formale le disposizioni che garantiscono i diritti difensivi in quanto ritenne che le stesse sarebbero state automaticamente applicate anche nell'istruttoria sommaria in forza dell'articolo 392 del codice di procedura penale, uguale essendo il fondamento dei due tipi di istruttoria aventi per scopo una adeguata preparazione del giudizio ». La sentenza aggiunge: « Sostenere il contrario significa ignorare la funzione di attuazione costituzionale delle norme introdotte con la novella del 1955 e credere che quel legislatore abbia voluto violare il disposto costituzionale dell'articolo 24 che garantisce i diritti della difesa in ogni stato e grado del procedimento ».

Credo sia stato necessario, utile e doveroso denunciare una situazione di gravità estrema che incombe sulla giustizia del nostro Paese per l'antagonismo apertosi tra le due massime autorità giudiziarie; gravità divenuta intollerabile per la mancanza di un organico ordinamento giudiziario che, aderendo alla norma degli articoli 107 e 101 della Costituzione, stabilisca con fermezza e con senso di profonda giustizia qual è la funzione che il magistrato di merito deve esercitare e consenta così che egli lavori in tranquillità

e senza preoccupazioni anche di ordine economico.

Dopo queste premesse, che mi sembravano doverose per i problemi pertinenti e interessanti la giustizia, osservo che, pur mancando l'ordinamento giudiziario, vi sono stati vari disegni di legge con i quali si è cercato di individuare gli strumenti più idonei e più giusti per risolvere la questione della progressione nelle funzioni giudiziarie. È questo il punto centrale della nostra discussione; e non è invero un tema ed un problema secondario, ma è di estrema importanza perchè ogni magistrato deve conoscere qual è il suo posto nella nobile famiglia giudiziaria, quale la sua funzione, quale il suo avvenire, oltre l'aspetto economico, per assicurargli, ripeto, tranquillità e serenità nello studio e nella meditazione di problemi così decisivi e così importanti.

La proposta di legge riguardante il problema della nomina a magistrati di Corte di appello che si è riusciti a discutere è quella dell'onorevole Breganze (16 ottobre 1964). Ma altre ve ne sono: quelle di chi vi parla (10 dicembre 1964), quella Martuscelli (20 gennaio 1965), quella Bozzi (10 febbraio 1965). Tutte queste proposte — nonostante che di quella Picchiotti non si sia fatto cenno nè alla Camera nè nella relazione Berlingieri, come se vi fossero per le leggi trincee invalicabili o compartimenti stagni — hanno univocamente sostenuto che non sussiste alcuna diversità di funzione tra i magistrati di Tribunale e quelli della Corte d'appello, per cui si impone l'unificazione in un solo ruolo di questi magistrati di merito. Tutte e quattro le proposte hanno sostenuto tutto questo, salvo poi le modifiche apportate dalla Commissione della Camera. Anche la proposta Breganze, e soprattutto il relatore di maggioranza Valiante, sono d'accordo nel sostenere questo principio. Ma la Commissione della Camera ha modificato in parte il concetto dell'unificazione dei magistrati di merito. Mi auguro che il Senato esprima chiaramente il proprio pensiero senza zone di ombra e, dica, senza tergiversazioni, se intende o meno che i magistrati di Tribunale e di Corte di appello siano o meno unificati nel ruolo dei magistrati di merito.

Ed ora, sia pure telegraficamente, occupiamoci del contenuto delle singole proposte convogliate verso la proposta Breganze che le ha assorbite tutte.

La prima deduzione che si trae dalla lettura attenta di queste proposte è che la proposta di chi vi parla, e più tardi quella di Martuscelli e poi quella del Bozzi parlano e si esprimono quasi con le stesse parole, per sostenere gli stessi argomenti.

Infatti, la proposta di chi vi parla, dopo aver ricordato che la legge 24 maggio 1951, n. 322, che va sotto il nome di legge Piccioni, ebbe il merito di adeguarsi al principio stabilito nell'articolo 107 della Costituzione, terzo comma, di riconoscere cioè che le funzioni pretorili sono sostanzialmente funzioni della Magistratura di merito, aggiunge che essa non ha saputo pienamente rispondere al principio costituzionale, lasciando in una categoria ed in ruolo separati, quasi a costituire un potere gerarchico, i magistrati di appello.

È stato osservato che pretori, giudici e consiglieri di Corte esercitano, anche se in modo meno accentuato, il secondo grado del giudizio, e perciò lo stesso salto che vi è tra pretore e magistrato di Tribunale corre tra questi e i consiglieri di Corte di appello.

In questa proposta si ricorda che uno dei maggiori inconvenienti, fino alla legge del 1963, n. 1, era costituito dall'aberrante sistema di promozione mediante concorso per titoli che induce il concorrente a dedicare particolare attenzione agli affari giudiziari che presentano maggiore possibilità per la formazione dei titoli e a trascurare le altre controversie.

Si è anche posto l'accento sul sistema di promozione mediante scrutinio. Conosciamo le ansie dei concorrenti, le loro ossessioni per il timore di rimanere relegati nel limbo del merito semplice, il che provoca una vera corsa alle raccomandazioni per essere collocati nella categoria preferenziale del merito distinto, con ogni genere di interferenze, come per i concorsi per titoli. E ciò come se la legge definisse i concetti, del resto burocratici, di merito distinto, di merito semplice o di merito. Sono qualifiche discrezionali rimesse alla volontà delle sin-

gole commissioni. Ed è superfluo mettere in rilievo la sfiducia e l'avvilimento di coloro che, pur meritandolo, non hanno potuto ottenere la migliore qualifica, sfiducia ed avvilimento per la giustizia in quanto quei magistrati dovranno svolgere le identiche funzioni dei loro colleghi che sono stati promossi.

Quanto poi ai concorsi per esami, valgono le stesse considerazioni dei concorsi per titoli e scrutinio. Neppure gli esami possono testimoniare una effettiva superiorità di un magistrato sull'altro, perchè, onorevoli colleghi, non è necessaria, per la stessa eguaglianza nella diversa funzione giudiziaria, una categoria diversa.

La mia proposta di legge riposa tutta sull'articolo 1, così come quella dell'onorevole Martuscelli e quella dell'onorevole Bozzi: « I posti distintamente previsti nel vigente ruolo organico per magistrati di appello e per magistrati di Tribunale sono unificati nel ruolo dei magistrati di merito, fermo restando l'attuale ordine di anzianità ».

La proposta Martuscelli è in sintesi eguale perfettamente a tutte le altre che si sono avvicinate nel tempo. Con l'articolo 1 si stabilisce che i posti distintamente previsti nel vigente ruolo organico, per i magistrati di Tribunale, sono unificati nel ruolo dei magistrati di merito fermo restando l'attuale ordine di anzianità. E noi sappiamo che l'onorevole Martuscelli e l'onorevole Valiante, relatore alla Camera dei deputati, sono dei valorosi magistrati. Il Bozzi nella sua relazione scrive: « La modifica che qui si propone è basata sul criterio che inopportuno e superfluo è lo sbarramento tra la qualifica di magistrato di Tribunale e quella di magistrato d'appello ». Anche egli, per quanto riguarda l'articolo 1, conclude nella stessa maniera degli altri.

Uniformità più completa non potrebbe considerarsi nei confronti di un tema così importante e scottante. Ora, sulla proposta Breganze, modificata in parte dalla Commissione, viene chiesto il pensiero di questo Senato, il quale, con autonomia, con disinteresse e con intelligenza ha sempre dato esempio di introspezione e di perfezione nel suo giudizio.

La relazione Valiante fatta alla Camera è veramente completa e degna di ogni elogio, e per il coraggio dimostrato nell'enunciazione del pensiero, e per la sottigliezza delle indagini, e per la perfetta forma lessicale e grammaticale. Essa ha chiaramente aderito al principio del ruolo unico. Purtroppo le conclusioni alle quali è giunta si rivelano in parte contrastanti con le premesse e le argomentazioni fatte in precedenza.

Questo, del resto, è un metodo che ormai si è instaurato da tempo. Dire una cosa e poi proporre e votarne un'altra è diventato un sistema ed un costume. Dal 1948 tutti, dal defunto amico onorevole Bertini all'ultimo relatore sui bilanci della Giustizia, hanno detto sempre parole aspre e amare sull'insufficienza dei fondi, su certe norme, su certi sistemi, su certi titoli di reato, ma tutti hanno poi concluso dicendo « approvate, approvate » come se fossero salmi che finiscono in gloria. Criticare dunque ma approvare.

A noi, onorevoli colleghi, tutto questo non interessa. Il disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Breganze è stato fatto nostro, e noi lo sottoponiamo alla vostra attenzione, poichè si tratta di un passo avanti, anche se non completo, che i magistrati ci invitano a fare. E noi che non siamo adoratori delle nostre proposte abbiamo di buon grado rinunciato a difendere i nostri progetti ed intendiamo votare il disegno di legge Breganze. Ciò facciamo perchè non si tratta di solidarietà governativa, di partito o fazione, ma di dare un assetto più fecondo di risultati alla categoria dei magistrati. Questo diciamo perchè il relatore della Camera dei deputati, Valiante, ha dimostrato che non è accettabile il criterio di distinzione, fin qui seguito, fra giudici di Tribunale e giudici di Corte di appello. Alle obiezioni fatte *ex adverso*, e cioè che le funzioni dei giudici di appello sono naturalmente più delicate perchè essi compiono la funzione di revisori delle sentenze di primo grado, egli ha risposto senza ipocrite parole o compiacenti eufemismi. A coloro che sostengono che le funzioni di appello sono più complesse e difficili e che perciò debbono essere attribuite a giudici più capaci, migliori e più meritevoli, i

quali con un esame severo hanno acquisiti i posti, la risposta è stata data più che esauriente. All'osservazione, poi ripetuta che così avremo giudici più capaci da scegliersi fra i giudici di Tribunali i quali per la loro preparazione tecnico-giuridica danno garanzia che i loro pronunciati sono emanazione di studio e di conoscenza piena del diritto in tutte le sue branche, Valante, nella sua relazione ha risposto in modo definitivo: « Queste regole sembrano assolutamente logiche, addirittura ovvie; eppure non sempre le conclusioni apparentemente ovvie e fondamentali resistono alla critica. Nel nostro caso esse sono piuttosto conseguenze di una falsa impostazione del problema che si è accettata supinamente, che è fondata cioè sulla struttura gerarchica piramidale, considerata indiscutibile, dell'ordine giudiziario, e sopra una pratica del sistema durata tanto a lungo da sembrare ormai ineluttabile. Non sarà difficile accorgersi che le anzidette conclusioni non resistono alla più elementare critica ». E qui Valante fa delle osservazioni alle quali nessuno potrebbe rispondere, e che volentieri ricorderei se il tempo me lo consentisse.

Il problema dunque che siamo chiamati a risolvere è semplice. Convinti che la legge Breganze costituisce un passo avanti nella disciplina progressiva dei giudici e della loro carriera, occorre camminare in fretta senza compromettere la decisione con emendamenti i quali non servirebbero se non ad insabbiare la legge, pensando che non vi è legge la quale sia perfetta e non reclaims dei miglioramenti.

Colleghi, avrei tante cose da dire, su questo tema, ma me ne dispenso perchè sento l'ansia di giungere alla meta. Soltanto coloro che credono di conoscere che cosa sia la giustizia leggendo i libri senza avere pratica giornaliera e consuetudine di vita con i magistrati possono fare esercizio di stilisti o di levigature verbali. Soltanto il contatto quotidiano con i giudici potrà operare la feconda collaborazione fra avvocati e giudici, collaborazione che è garanzia di vera e sana giustizia.

Ma poichè giustamente ci preoccupiamo della risoluzione di problemi imponenti co-

me la scuola, la giustizia, la casa, e soprattutto della programmazione e della sua priorità e necessità preminente, lasciate che io chiuda questo mio intervento con una digressione apparente che è invece una dolorosa ed angosciata verità.

E bene fare le programmazioni delle quali si parla da anni, curare l'istruzione, la giustizia e tutto ciò che di più alto e nobile vi è nella consociazione umana, ma tutto sarà illusorio e vano se non assolveremo ad un indefettibile nostro dovere che diviene rimorso per tutti, ma specialmente per coloro che debbono nutrire lo spirito del verbo evangelico: impedire che gli uomini muoiano in miseria e per fame. Ci sono 12 milioni di persone che non arrivano alla fine del mese con le 12.000, 15.500 o 19.500 lire, mentre il costo della vita aumenta ogni giorno. Sono i pensionati che hanno lavorato per morire. Vani sono gli sforzi della televisione la quale ogni sera tenta di convincerci che il costo della vita è in ribasso! Andate sui mercati la mattina e vi accorgerete subito che non è possibile sperare di nutrirsi con poca spesa. Sono, ripeto, 12 milioni di persone che noi non abbiamo il diritto di far morire di fame. Non ci sono programmazioni, non ci sono priorità, non ci sono problemi che tengono: c'è un solo dovere, quello di far vivere perchè *vivere necesse est*, e non *navigare necesse est* come diceva D'Annunzio perchè i morti non navigano. *Pereat mundus et fiat iustitia*, ma la giustizia fatta al cimitero certo non ci conforta.

Tutti siamo responsabili di questa iniquità. E quando la sera stiamo per chiudere gli occhi ci sovenga almeno il ricordo che ci sono 12 milioni di persone che quella sera stessa non hanno mangiato e non hanno nemmeno la speranza di un domani migliore.

E come salvaguardiamo la salute dei cittadini? Costretto a vivere per un mese in ospedale per assistere un caro congiunto, ho constatato che nonostante le cure di medici e di infermieri non si sono potuti accogliere i gravi feriti delle strade italiane, già largamente insanguinate, per deficienza di posti. Altro che discutere! *Primum vivere, deinde philosophari!*

Uniamoci dunque in quest'opera doverosa. Ma che partiti, ma che fazioni, ma che pensieri ed opinioni diverse! Qui c'è soltanto un dovere di umanità per tutti. È scritto nelle anime degli uomini prima che nelle leggi. Ascoltiamo tutti questa voce che ci viene dal dolore perchè il rimorso non ci assalga. Non vi è disperazione più amara che quella di vivere lavorando per morire.

Amici, colleghi, questo è il punto d'incontro fra gli uomini di buona volontà perchè la fratellanza e la pace tornino fra noi. *Cedant arma togae*: delle guerre non sappiamo che farcene. Ma senza la giustizia si prepareranno anni duri ed amari per tutti, nessuno escluso. Questo è quanto mi turba e mi addolora. Non ho potuto celarlo, sicuro che voi l'accoglierete come espressione sincera di verità e di giustizia. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Ajroldi. Ne ha facoltà.

A J R O L D I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dalle altissime sfere della saporosa e spontanea eloquenza del collega Picchiotti, che io seguo sempre con estrema attenzione, mi sia consentito scendere ad un livello molto più modesto nell'esame del disegno di legge in discussione per fare alcune considerazioni, senza pretesa di particolare originalità, ma soltanto con il sincero intendimento di concorrere alla elaborazione di norme che rispondano a ragioni non soltanto formali, ma sostanziali di giustizia.

Incomincerò a dire che esiste, sì, una crisi, ma non è la crisi della giustizia; è, semmai, ed è stato autorevolmente ripetuto anche in altra sede, la crisi dell'amministrazione della giustizia.

Non esistono i magistrati di serie A, quelli di serie B, i reprobi e gli eletti. Ed il cittadino, che ogni giorno ha necessità, sì, di soddisfare le sue esigenze materiali, ma che sente profondamente l'esigenza di una superiore giustizia, non guarda al magistrato se ed in quanto appartenga a questo o a quel settore associativo, ma guarda al giudice come investito di una funzione elettissima, nel-

la quale egli esercita un magistero autonomo ed indipendente da qualsiasi altro potere.

Questo è il giudice di cui noi oggi desideriamo parlare. E qualsiasi accenno ad eventuali polemiche che siano intervenute in altra sede non può costituire un fondamento per una discussione che sia basata su temi serenamente obiettivi e su ragioni di profondità serietà.

È il giudice che noi oggi dobbiamo esaminare, il giudice nella sua funzione altissima, il giudice nel suo senso di umanità, perchè il giudice è uomo come noi. E' il giudice, onorevoli colleghi, che decide sul nostro onore, che io pongo ancora prima della nostra vita; che decide sulla libertà dei cittadini, sull'esercizio dei diritti che a loro spettano e dei doveri che a loro incombono, che giudica sui legami familiari e sociali, sui rapporti obbligatori e che decide anche, *post mortem*, sull'interpretazione e sull'esecuzione delle nostre disposizioni di ultima volontà. È il giudice che, attraverso l'interpretazione della legge, crea non il conformismo, ma la certezza del diritto.

Ecco, questo è il tema della nostra discussione odierna: quando parliamo di nomina di magistrati di Corte d'appello affrontiamo, in sostanza, il tema della riforma del vigente ordinamento giudiziario.

Dicevo, dunque, crisi dell'amministrazione della giustizia; crisi che in parte trae origine dalla attuale insufficienza di un ordinamento giudiziario che risale, come legge fondamentale, a 26 anni, anche se è stato successivamente modificato da altre disposizioni in correlazione con i nuovi fondamenti della Costituzione; ordinamento giudiziario, però, che non soddisfa più alle necessità di un funzionamento che sia, ad un tempo, celere ed efficiente, dell'amministrazione della giustizia.

Si tratta dunque di una normativa che modifica l'attuale ordinamento giudiziario.

Mi sia consentito, prima di entrare nel merito di questa legge, giacchè le mie osservazioni saranno molto brevi, di dire qualche cosa, anche se quest'oggi per impedimento personale non è presente, sulla relazione stesa dal nostro collega senatore Berlingieri. Quella relazione, onorevoli colleghi, ha molti me-

riti; ha il merito fondamentale di avere esposto con serena obiettività la situazione della Magistratura italiana alla quale va tutto il rispetto di quest'Assemblea, nella certezza dell'osservanza, da parte della Magistratura, del più ampio rispetto per l'autonomia della funzione legislativa che spetta al Parlamento. In ragione di questo riconoscimento dei meriti della Magistratura, io non vedo perchè una relazione su una riforma dell'ordinamento giudiziario dovrebbe avere un contenuto necessariamente pessimistico. Non è detto che la tradizione storica della nostra Magistratura venga meno soltanto perchè, attraverso al decorso degli anni, taluni strumenti oggi non sono più abili come lo erano nel passato. E sotto questo profilo è inaccettabile il sospetto che la nostra Magistratura non conservi quella integrità, quella rettitudine, quella linearità, quella chiarezza di coscienza che costituisce la garanzia dei cittadini e che è motivo di particolare conforto per chi ha l'onore di svolgere nell'ambito professionale un'opera di collaborazione con la giustizia.

Ecco, dobbiamo sentire questa profonda responsabilità della funzione del giudice, dobbiamo sentirla perchè è un'esigenza primaria di ogni comunità civile e democratica; dobbiamo sentirla perchè è stata esercitata anche in momenti di particolare delicatezza, esito di situazioni storiche e politiche estremamente difficili e non dobbiamo mai dimenticare il principio che la giustizia è soprattutto e deve essere *l'ars boni et aequi*. Laddove non esiste norma di diritto che sia veramente tale essa non sarebbe radicata in principi di giustizia sostanziale.

Gli onorevoli colleghi sanno che il disegno di legge è impostato su due innovazioni fondamentali: la prima è la modifica del sistema di selezione per il passaggio dalle funzioni di magistrato di Tribunale alle funzioni di magistrato di Corte d'appello. Che si tratti di diversità di funzioni io qui desidero affermare perchè lo dice anche l'articolo 107 della Costituzione repubblicana.

Vi è poi un secondo tema importante: la unificazione dei ruoli dei magistrati di merito e quindi la conseguente eliminazione dei magistrati in soprannumero. Come deve es-

sere attuata questa riforma? Io ho sostenuto in Commissione e ripeto in Aula che deve essere effettuata con la selezione e contro l'appiattimento. Non è esatto il dire che questa riforma comporti la nomina per anzianità, nomina per anzianità che è esclusa tra l'altro dall'articolo 103 dell'ordinamento giudiziario vigente. Si tratta dunque di stabilire quale forma di selezione deve essere attuata e come debba essere impedito l'appiattimento perchè sono gli stessi magistrati a richiedere preliminarmente che vengano eliminati i non meritevoli.

Si dice che la funzione del magistrato non ha differenza di prestigio e dignità; la toga che il pretore del più lontano distretto indossa nel momento in cui amministra la giustizia non ha minore dignità e prestigio della toga che indossa il primo presidente della Corte suprema di cassazione quando presiede le sezioni unite. Ciò è vero; ma temo che dietro questa affermazione, che è esatta, si celi un equivoco, cioè che si confonda la dignità della funzione con la maturità e con l'esperienza che si conquistano soltanto con l'esercizio continuato, cosciente, diligente, serio, scrupoloso dell'amministrazione della giustizia. Ecco allora che si profila quella che non è più una carriera di gradi (perchè siamo tutti d'accordo che è una carriera di funzioni), ma che è una carriera. Se tale non fosse, noi ci troveremmo in questa situazione contraddittoria: di dover esaminare oggi in Senato un disegno di legge con il quale prevediamo la nomina, e quindi un avanzamento di carriera che da taluni settori, come premessa, si vorrebbe sconsigliare.

Perchè non ci dovrebbe essere una soddisfazione anche per i magistrati? Siamo d'accordo che i pretori e i magistrati di Tribunale svolgono anche funzioni processualmente considerate di secondo grado. Siamo anche d'accordo che, ad esempio, non è facile il compito del pretore in veste di giudice tutelare, e siamo d'accordo che il giudice istruttore, soprattutto in sede penale, ha una missione estremamente delicata dalla quale dipende talvolta, se non sempre, l'esito del procedimento che a lui è stato in istruttoria affidato. Ma dobbiamo anche essere d'ac-

cordo sul fatto che queste funzioni sono in relazione al decorso della carriera e soprattutto sono in relazione alla dotazione di energia e di dinamicità del giovane magistrato, non possedute in egual tono dal magistrato anziano il quale, peraltro, in misura dell'attività prestata, della cultura acquisita e dell'esperienza fatta nei settori più disparati dell'amministrazione della giustizia, ha acquisito quella prontezza di percezione, quel colpo d'occhio, che gli consentono un organico « esame clinico » (mi sia consentito usare questa parola che è al di fuori della terminologia forense) sulle risultanze degli atti del processo sottoposto al suo esame.

P I C C H I O T T I . È più facile correggere che fare.

A J R O L D I . Non è più facile correggere che fare, senatore Picchiotti. Lei non considera che il magistrato d'appello ha fatto per lungo tempo anch'egli quello che è poi chiamato a correggere. Inoltre deve considerare che, se anche questi magistrati vengono chiamati giudici di merito, di fatto essi sono giudici del merito e del diritto, ed anzi sono essi che pongono le basi giuridiche per un eventuale ulteriore esame in sede di legittimità da parte della Corte di cassazione. La facoltà di riforma da parte del magistrato di corte d'appello per i giudizi più importanti, di valore rilevante o almeno indeterminato e che comportano spesso la risoluzione di complesse situazioni, ad esempio, di carattere familiare e non soltanto di natura patrimoniale, è nelle mani di magistrati i quali devono aver percorso tutto questo itinerario, onorevole Picchiotti, così come abbiamo percorso anche noi il nostro, prima come procuratori, poi come avvocati presso le magistrature di merito, infine come patrocinanti in cassazione. Quindi la diversità delle funzioni di primo grado e di appello ha un suo contenuto oggettivo di particolare rilievo e non si pensi che, attraverso questo riconoscimento, si vogliano, come si è detto talora, creare delle posizioni di discriminazione tra i buoni, i discreti e i mediocri.

Io penso che nella Magistratura, una volta eliminati, attraverso le valutazioni attitu-

dinali, i magistrati che non fossero degni di esercitare il loro compito, che è altissimo (e questo avviene non solo nella Magistratura, ma in tutte le attività umane), non si possa più parlare di valutazioni di carattere discriminatorio, ma del riconoscimento di una graduazione di valori positivi; non mai, ripeto, di una discriminazione in senso negativo.

Vediamo sotto un profilo più ottimistico, sotto il profilo di una doverosa ricostruzione morale di quella che è l'opinione corrente del cittadino nei confronti della giustizia, questa riforma che anche noi, nelle sue linee di massima, approviamo.

E mi consenta ancora il senatore Picchiotti: non parliamo di conformismo. Guai se il giovane magistrato dovesse puramente e semplicemente attenersi ai canoni del giudice del diritto. Io ricordo che in tutti i convegni, compresi quelli organizzati dai magistrati, si è consigliato che il magistrato legga la sentenza, non soltanto la massima, per essere sicuro che effettivamente l'interpretazione applicata al caso singolo di una norma di diritto sia un'interpretazione pertinente alla fattispecie che egli sta esaminando e che deve decidere. Ma, quando questo è avvenuto, il giudice è libero nell'espressione della sua coscienza. Però, essendo libero anche di sbagliare, deve assumere le sue responsabilità, considerando che le conseguenze dell'errore non vanno a proprio carico, ma vanno a danno, in particolare, di colui che è sottoposto al suo giudizio; in generale vanno a discapito della retta amministrazione della giustizia.

Ecco perchè è necessario che i cittadini si trovino di fronte alla certezza del diritto, il che non comporta una cristallizzazione della giurisprudenza e gli onorevoli colleghi qui presenti sanno che la giurisprudenza, non solo nell'ambito dei giudici di merito, ma anche e soprattutto nell'ambito della Magistratura del diritto vede, molte volte anche nella stessa sezione, o in diversi collegi della stessa sezione, soprattutto in sede penale, espressioni quanto mai mutevoli.

Premesse queste considerazioni generali, si tratta di scegliere tra il metodo dello scrutinio e il metodo della valutazione. Siamo

d'accordo (o almeno, per quel che mi riguarda, sono d'accordo) che il metodo dello scrutinio ha fatto il suo tempo. Possiamo noi considerare riflessa nella sentenza o nella requisitoria tutta la personalità del magistrato? Noi vogliamo considerare sotto ogni profilo le possibilità attitudinali del magistrato che non si esauriscono nel giudicare; basti la menzione di tutte quelle pratiche che una volta si chiamavano di volontaria giurisdizione, importantissime sotto lo aspetto dei poteri e della responsabilità affidati al giudice, o, per passare in un altro settore, si pensi ai compiti del giudice di sorveglianza, al lungo travaglio che accompagna un giudice il quale voglia, compiendo fino all'ultimo il suo dovere, istruire secondo giustizia un processo. Tutto questo può sfuggire al vaglio dello scrutinio, e nello stesso tempo lo scrutinio crea delle complicazioni gravi per l'amministrazione della giustizia, perchè coloro che si sottopongono a scrutinio devono necessariamente dedicarsi alla raccolta dei titoli: cioè ad altre cose che non siano quelle ordinarie attinenti alla loro funzione giudiziaria. Con la legge che prende il nome di Breganze — ma io ricordo benissimo anche i disegni di legge presentati da altri onorevoli colleghi sia della Camera che del Senato — allo scrutinio si sostituisce la valutazione. Qui è questione di fatto, è questione di funzionalità di organi ed è questione di persone. Premesso che il potere di deliberare è costituzionalmente riservato al Consiglio superiore della Magistratura — su questo punto occorre essere chiari — il Consiglio giudiziario ha il compito di effettuare la valutazione del magistrato; valutazione che non può essere confusa con le solite note caratteristiche, altrimenti tanto varrebbe la promozione per anzianità, il che non è previsto dall'ordinamento giudiziario. La valutazione, come è già stato detto dal collega Murdaca, deve basarsi sulla laboriosità, sulla capacità, sulla diligenza e sulla preparazione dimostrate nell'espletamento delle funzioni. Con ciò non è detto che non si debba tener conto anche delle sentenze che sono state pronunciate o delle requisitorie; ma non è quello il titolo che vale, o meglio non è soltanto quello il titolo che vale, bensì

il giudizio complessivo sull'opera prestata dal magistrato.

Inoltre, onorevoli colleghi, coloro che hanno dimestichezza con la giustizia, che avvicinano il magistrato perchè esercitano la professione forense o altre professioni che li portano a contatto con la Magistratura, sanno che il magistrato ha anche un'altra veste, che non è meno importante, in ragione della quale vanno valutate le capacità direttive. Noi possiamo teoricamente — e di fatto è avvenuto — trovarci di fronte ad un magistrato che è un pozzo di scienza e che pronunzia o stende magnifiche sentenze, che sa dirigere alla perfezione un dibattimento, ma che non ha uguali doti per dirigere l'ufficio al quale è preposto. Anche la valutazione delle capacità direttive è necessaria, tanto è vero che il disegno di legge prevede un giudizio speciale da parte del Consiglio superiore della Magistratura per l'assegnazione a posti di responsabilità direttiva.

Cambiano gli strumenti ma i poteri del Consiglio superiore rimangono immutati. Possiamo forse dire che la legge, sotto il profilo dell'utilizzazione della terminologia, non è perfetta. Niente è perfetto a questo mondo. Qui si è un po' girato attorno ai termini di promozione, di nomina, di conferimento di funzioni. Si parla anche di qualifica. Di fatto la Costituzione usa soltanto due dizioni: una riguarda la nomina per l'ingresso iniziale nella Magistratura a mezzo di concorso, l'altra riguarda la promozione, non per gradi, ma per il passaggio dall'una all'altra funzione. Io penso però che nella sua sostanza, anche se terminologicamente non perfetto, il disegno di legge contenga gli elementi per un'interpretazione esatta del passaggio dalle funzioni di magistrato di tribunale alle funzioni di magistrato di Corte d'appello.

Vi è un'altra questione sulla quale desidero intrattenere per qualche minuto gli onorevoli colleghi per poi concludere queste poche osservazioni, ed è quella riguardante i concorsi per esami. L'ordinamento giudiziario prevedeva che in modesta aliquota i magistrati di tribunale possano, dopo un periodo abbreviato d'esercizio presso le Preture o i Tribunali, accedere alla su-

periore funzione di magistrato di Corte di appello attraverso un concorso per esami. Questa disposizione è mantenuta nell'articolo 10 del testo di legge; però è mantenuta in un modo che — mi si consenta di dire — è singolare, perchè l'articolo 10 recita che il concorso per esami per la nomina a magistrato di Corte d'appello « continuerà ad essere indetto fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ed in ogni caso per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Ora, il concorso per esami serve per dare la possibilità a coloro che sono più portati verso la speculazione scientifico-giuridica e quindi verso quello che sarà il loro probabile destino di giudici del diritto più che del merito, di far valere queste loro doti e di poter quindi, attraverso un esame che costituisce una prova rigorosa delle loro eccellenti doti, ottenere che siano valorizzati. Io non comprendo le ragioni del termine di due anni. O la possibilità si lascia, e allora deve rimanere fin quando non entri in funzione (noi ci auguriamo presto) il nuovo ordinamento giudiziario; oppure si intende abolire i concorsi per esami, ed escludere queste possibilità di maggiore selezione, e allora evidentemente i due anni non hanno alcun significato.

Io penso e opino personalmente che delle due soluzioni migliore sia la prima, perchè è giusto che si debba riconoscimento a coloro che hanno meglio operato nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.

Il secondo punto, che innova l'ordinamento attuale, non ha bisogno di illustrazioni. Nella tabella allegata al disegno di legge appare la concentrazione in un'unica voce di tutti i magistrati di merito; si crea così, in un certo senso, la fusione dei ruoli prima distinti fra giudici di Tribunale e magistrati di Corte d'appello, creando la possibilità di lasciare questi ultimi ad esercitare le funzioni anche in sede processualmente inferiore — e qui sarà responsabilità e compito dell'organo direttivo di assegnare quei magistrati alle funzioni di maggiore e più delicata responsabilità — e si eliminerà nel contempo la situazione attuale dei consiglieri di Corte d'appello in soprannumero che

non hanno la possibilità di coprire uffici, mentre in Tribunale sono vacanti i posti di organico. Questa disfunzione deriva da un lungo seguito di cause che sarebbe troppo lungo in questo momento elencare; e perciò si tende a rimediare con questa nuova disposizione che io ritengo sia fra le più opportune tra quelle che sono state introdotte nel disegno di legge in questione.

Infine mi riferisco a quanto ha detto all'inizio il collega senatore Pace per quello che concerne la retroattività di taluni provvedimenti. Effettivamente, nell'articolo 1 del disegno di legge, si dice che « la nomina produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato di Tribunale ha compiuto 11 anni dalla promozione a tale qualifica ». Non ho particolari elementi per poter dire se vi sia una casistica al riguardo; mi limito soltanto a sottoporre all'attenzione dell'onorevole Ministro questo terzo comma dell'articolo 1 in riferimento all'articolo 81 della Costituzione per l'eventuale necessaria copertura.

Onorevoli colleghi, così si concludono le poche osservazioni che io desideravo esporre al Senato. Sono l'esito di un esame fatto con senso di modesta collaborazione a questo compito delicatissimo che oggi incombe al Legislativo. Io credo che effettivamente la Magistratura italiana meriti che anche attraverso questa riforma le sia dato modo di poter meglio amministrare la giustizia e di poter così concorrere alla ricostruzione dello Stato che è fondato non solo sulla libertà, ma anche e soprattutto sulla giustizia, che della libertà è suprema garanzia. *(Applausi dal centro. Congratulazioni).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pafundi. Ne ha facoltà.

P A F U N D I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'elevata discussione finora svoltasi porta il mio spirito in altro ambiente non meno augusto di questo perchè ricorda tutto il lavoro della Corte suprema di cassazione che ha

come suo precipuo compito quello normativo, per la certezza del diritto.

Ma con ciò non si intende dire, come da qualche parte si afferma, che da ciò derivi del conformismo da parte dei giudici, i quali, nella loro indipendenza ed elevata coscienza, se sono di diverso avviso, hanno il solo dovere di motivare il dissenso: e così facendo costituiscono il lievito necessario per l'evoluzione del diritto in armonia con le nuove esigenze della coscienza sociale.

Ciò premesso, e dopo aver molto apprezzato le sagge osservazioni del collega Murdaca, il lirismo sempre verde del senatore Picchiotti e la quadrata impostazione dell'amico Ajroldi, farò brevi considerazioni sul disegno di legge che è sottoposto all'esame del Senato e che ha suscitato grande entusiasmo e consenso pieno nell'ambito dei giudici di primo grado mentre tenace, quasi crudele è stata l'opposizione dei giudici delle giurisdizioni superiori.

Occorre, per valutare questo disegno di legge, esaminare, sia pure rapidamente, come funziona la giustizia in Italia.

La giustizia risponde ad una esigenza primaria dello Stato e richiede per i giudici requisiti particolari di carattere, di intelligenza e di cultura. Con compiacimento ho sentito giorni orsono che il nuovo Presidente dell'Associazione magistrati ha proclamato l'esigenza dell'apoliticità dei giudici, esigenza veramente sentita dalla società perchè il giudice deve essere al di sopra di tutti i partiti e deve garantire il cittadino della sua obiettività e della sua indipendenza di giudizio. Vorrei aggiungere, come auspicio per il nuovo ordinamento giudiziario, che sia inibito ai magistrati di esercitare le loro funzioni nelle loro regioni di origine. Per il magistrato non basta « l'essere, occorre anche l'apparire ».

La nostra Magistratura ha una nobile tradizione di cultura e di rettitudine, tradizione da custodire e tramandare. Essa, in tempi difficili, ha saputo tener alta la sua indipendenza, meritando rispetto e considerazione.

Ricordo che Vittorio Emanuele Orlando, in occasione dell'immissione in possesso di

un primo presidente della Corte di cassazione, volendo ricordare tali meriti, e con la sua oratoria immaginosa, ebbe a dire che la casa della giustizia era stata asilo delle libertà civili, rimanendo in piedi tra le immense rovine circostanti. È come — diceva — quella casa di Messina, che, costruita con criteri antisismici, era rimasta in piedi, nonostante le generali rovine. Questo era l'edificio giudiziario, rimasto in piedi per virtù dei magistrati i quali avevano saputo opporre alle lusinghe, alle minacce, alle intimidazioni, la fierezza della loro indipendenza.

E mi piace qui ricordare come, negli anni immediatamente successivi alla Liberazione, la Corte di cassazione abbia funzionato da Corte costituzionale, garantendo, per prima, l'osservanza dei principi della Costituzione e contribuendo efficacemente alla ricostruzione dello Stato di diritto sulla base della legittimità giuridica e democratica. Ma, se ciò è causa di intima soddisfazione, non si può tacere tutta l'amarezza che deriva dal modo come oggi la giustizia funziona, e spesso si sente parlare « di crisi della giustizia ».

Però non si tratta di crisi della giustizia, è crisi degli strumenti della giustizia, è crisi di organizzazione della giustizia, è crisi dell'amministrazione della giustizia, perchè la crisi della giustizia si ha quando vi è sovvertimento dei valori morali, il che produce veramente una situazione abissale di inciviltà e di assoluta anormalità. Quali le cause di tali crisi?

Sono molteplici e nei discorsi dei procuratori generali, che purtroppo spesso sono stati *vox clamantis in deserto*, abbiamo sentito le insistenti doglianze: la popolazione italiana è raddoppiata in cinquant'anni, mentre gli organici dei magistrati hanno avuto soltanto lievi aumenti; sentiamo di frequente l'invocazione affannosa, angosciata, di provvedimenti e di rimedi che valgano a dare alla giustizia quell'efficienza che è nelle aspirazioni del popolo e di ogni cittadino consapevole.

Infatti gli affari si sono moltiplicati, di modo che un giudice di una grande città, che dovrebbe avere in dotazione 100 cause

all'anno, ne ha ben 800. Il lavoro dei magistrati nei grandi centri è massacrante e non vi è parola di elogio che valga ad eguagliare il loro sacrificio. Le procedure sono sempre più complicate e la sottigliezza dei patroni delle parti è tale per cui a volte si litiga per anni al fine di accertare quale sia il giudice competente.

L'altra sera un valoroso presidente di sezione di cassazione mi diceva che una causa è durata 35 anni per poi concludersi con la declaratoria di prescrizione del diritto maturatasi prima ancora dell'inizio del giudizio. Siamo al grottesco; siamo in una situazione che tutti ci offende! La lentezza delle procedure è tale per cui trova clamorosa conferma quanto molti decenni or sono Vittorio Scialoja affermava col suo fine senso satirico: « In Italia il codice civile è per i creditori, quello di procedura serve al debitore ». In questa non lieta situazione fiorisce e si sviluppa il sistema del « rinvio »: grande istituto, diceva un fine umorista avvocato, che giova all'avvocato perchè è sempre vero l'aforisma medievale per cui il processo « *dum pendet pendet* » e dà respiro al giudice il quale — e qui è il punto dolente — può provvedere a fare la sentenza elaborata che dovrà servire come titolo per lo scrutinio. Sino a che vige tale sistema è legittimo il desiderio del giudice di voler provvedere in tempo a tale esigenza; e, mentre per l'esatta ed esauriente motivazione sarebbero sufficienti pochi periodi, si redigono sentenze complesse, con motivazioni abbondanti, superflue, con citazioni di dottrina di diritto romano e di diritto comparato, motivazioni che costituiscono un lusso non giustificato quando si è costretti — dato il numero delle cause a ruolo — a dare un primo rinvio di un anno. Ecco perchè io trovo utile e geniale l'abolizione degli scrutini in base ai titoli che talvolta sono « sentenze sofisticate » e, non soltanto per i suesposti rilievi ma anche perchè da tempo sono convinto che la preparazione del giudice può essere valutata con maggiore aderenza alla realtà dal capo del collegio, nelle discussioni svolte in camera di consiglio e nei rapporti quotidiani del lavoro di udienza.

È errato ritenere che si voglia sopprimere il criterio selettivo col conseguente livellamento delle capacità. Col disegno di legge si stabiliscono precise norme per la valutazione della capacità e dell'attività del giudice, valutazione affidata al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della Magistratura, prevedendosi anche l'ipotesi del rinvio del candidato a nuova valutazione a compimento del biennio successivo. Non vi è quindi automatica promozione, come erroneamente si vuole affermare e come abbiamo già sentito qui, ma diverso sistema di valutazione che sostituisce all'esame delle sentenze, le quali, avulse dal fascicolo, non offrono sempre garanzia di esatta valutazione, la compiuta valutazione della personalità del candidato e dell'opera spiegata nella funzione di giustizia.

Al riguardo un insigne magistrato, tuttora in servizio quale stimatissimo primo presidente della Corte d'appello di Milano, il dottor Ghirardi, recentemente scriveva: « Ritengo necessario mettere in evidenza che i Consigli giudiziari sono organi distrettuali veramente preziosi per l'immediata, perfetta conoscenza che essi possono procurarsi di tutti i magistrati del distretto dei quali possono valutare con precisione assoluta le attitudini professionali ». E scriveva ancora: « Non è esagerato affermare che l'ottimo esito delle riforme dell'ordinamento giudiziario dipenderà in parte notevole anche dalle attribuzioni che saranno conferite al Consiglio giudiziario e dal modo come saranno espletate ». Circa il modo come saranno espletate, è strano che la sfiducia parta proprio da coloro che saranno chiamati a svolgerle, e cioè dai magistrati delle giurisdizioni superiori; perchè saranno essi i componenti dei Consigli giudiziari e saranno essi a presiederli.

Con superficialità di giudizio si dice: i Consigli giudiziari daranno per tutti parere favorevole, come di solito per il passato è avvenuto; non si tiene conto però che sinora trattavasi di fornire informazioni sottoposte al vaglio della commissione di scrutinio, mentre col sistema nuovo si tratterà di valutazione con potere decisorio da esercitarsi con senso di responsabilità e con

la consapevolezza delle ripercussioni positive o negative nell'ambiente giudiziario e in quello forense.

Circa la doglianza che si sente fare per il pericolo di livellamento od appiattimento delle capacità, con effetti rovinosi per il servizio giudiziario, desidero ricordare quanto ebbe a scrivere un insuperato cultore del diritto, che conferiva poi altissimo prestigio alla Magistratura quale procuratore generale prima e poi quale presidente della Corte di cassazione, Ludovico Mortati. « Il problema dei problemi » — scriveva nel 1917 sulla « Giurisprudenza italiana », volume IV — « consiste nell'eliminare dalla vita del magistrato gli interessi di carriera. Questo mi sembra il segreto per condurre la funzione giudiziaria al genuino suo stato di indipendenza e per rendere possibile su di essa un pieno e schietto controllo obiettivo. Scrivendo queste proposizioni ne misuro il gravissimo significato. Esse accennano quasi alla necessità di una rivoluzione nei concetti direttivi della legislazione e nei programmi di riforma ». E poi, quale Ministro della giustizia, qualche anno dopo, a proposito di un progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario, scriveva: « Il progetto unisce nella medesima classe » — siamo proprio all'argomento che ci occupa — « giudici e consiglieri. Ciò è logico in relazione alla continuità e pari ampiezza dell'ufficio giurisdizionale nei due gradi ». Concetti, questi, che scolpiscono la natura del giudizio di merito che deve avere un ben diverso trattamento dal giudizio di legittimità. E quando si afferma che dopo questa legge verrà un'altra legge Breganze per la Cassazione si dice una malignità e si fa gratuita offesa al Parlamento.

In ordine al concorso per esame, vi sarebbero moltissime cose da dire. Il concorso per esame è ampiamente e superbamente suggestivo, poichè tutti riconosciamo che dall'esame si può avere veramente la prova regina della capacità del candidato. Però bisogna porre questa prova nei limiti del tempo, dei soggetti e degli oneri che sui soggetti gravano, così come quello sapientemente istituito nel 1905 da Zanardelli e Orlando. Il concorso per esame era istitui-

to per i giudici aggiunti i quali, superando quel concorso, saltavano a piè pari il grado di pretore e diventavano giudici di tribunale. Trattavasi di giovani che da poco tempo avevano superato l'esame di ingresso e l'esame teorico-pratico per aggiunti giudiziari e si presentavano alla nuova prova nella freschezza delle loro cognizioni dottrinali e delle loro forze giovanili. Era un concorso che veramente rispondeva ad una situazione obiettiva: apriva promettenti orizzonti e non danneggiava il servizio.

Dopo cinque anni questo concorso fu soppresso, perchè soltanto quattro candidati superarono la prova.

Fu soppresso perchè si vide che effettivamente era un concorso inefficiente ai fini del potenziamento del servizio giudiziario.

Ancora una volta il concorso fu ripristinato nel 1926 e successivamente abolito con legge 5 giugno 1933. Con l'ordinamento giudiziario del 1941 fu di nuovo istituito il concorso che, dopo un breve esperimento negativo, fu soppresso con decreto del 1947.

Il concorso per esame è stato reintrodotta nel 1963; a questo concorso hanno partecipato vari candidati, alcuni dei quali provenienti da preture oppure da piccoli tribunali di recente istituzione e quindi con scarso lavoro, il che ha permesso uno studio approfondito delle materie di esame, ma senza la dimostrazione di una matura esperienza giudiziaria. Non sono mancati casi in cui dai concorsi sono stati espressi autentici valori, e voglio qui ricordare i compianti Caliendo Conforti, Torrente, nonchè il vivo e vegeto mio amico Eula; ma si è trattato di un numero limitato di magistrati che avrebbero raggiunto il vertice della carriera anche senza o al di fuori del concorso per esami.

Comunque l'attuale disegno di legge mantiene il concorso per esami ma con un certo limite temporale. Vedrà il Senato se questo limite temporale sia giusto o se lo si debba mantenere sino al nuovo ordinamento giudiziario.

M O N N I . E per la Cassazione si mantiene, e per chi, il concorso?

P A F U N D I . Per la Cassazione è giusto che si mantenga, perchè per la Cassazione occorrono requisiti di superiore dottrina.

Non pare quindi che il concorso per esami, nel lungo arco di tempo dal 1926 (quando fu istituito, oltre a quello del 1905), al 1966 abbia efficacemente contribuito a creare i quadri direttivi della Magistratura.

La funzione giudiziaria richiede indubbiamente dottrina, ma richiede anche esperienza di vita giudiziaria, vita che è tormento, fatica, aspirazione a fare sempre meglio per appagare la sete di giustizia che è insita nell'animo umano.

Ancora una volta debbo ricordare Vittorio Emanuele Orlando, che, in una splendida conferenza all'Università gregoriana nel 1943, diceva: « In quel mondo morale in cui si compiono e si giudicano gli atti umani, aspra e faticosa è la via da prendere per ricercare quella soluzione che pur deve necessariamente trovarsi, attraverso esitazioni che non danno tregua, inquietudini che non danno pace per arrivare ad esprimere un giudizio che abbia per sè le minori possibilità di errore ».

Interpretare una clausola contrattuale, interpretare il significato di una volontà testamentaria richiede particolari attitudini di intelligenza e di cultura e trascende i limiti di una esposizione teorica sulla presunzione muciana o sull'azione paoliana.

Per il giurista romano Celso il diritto è « *ars boni et aequi* » e nell'armonia tra il giusto e l'equità vengono impegnate tutte le doti di un giudice consapevole della sua alta missione.

Molte provvidenze occorrono per rendere più efficiente la funzione giudiziaria e le riserveremo all'elaborazione del nuovo ordinamento giudiziario, se avremo la gioia di vedere l'alba di quel giorno; ma non agguingiamo inutili tormenti alla vita già nobilmente angustata degli operatori di giustizia. (*Vivissimi applausi. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni sui bombardamenti nel Vietnam

P R E S I D E N T E . Comunico che il Governo ha fatto sapere che il Ministro degli esteri verrà a rispondere in Senato, nella seduta di domani mattina, alle interrogazioni concernenti i bombardamenti nel Vietnam.

P A J E T T A . Prendo atto delle comunicazioni e ringrazio la Presidenza.

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1608

P I C C H I O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I . Onorevole Presidente, vorrei pregarla di far inserire all'ordine del giorno il disegno di legge riguardante l'indulto per le sanzioni disciplinari, presentato dal mio partito e che ha avuto un *iter* travagliato. Avevo chiesto personalmente che tale provvedimento venisse aggiunto a quello riguardante l'amnistia, ma ciò fu negato. Alla Camera dei deputati invece tale provvedimento fu discusso dopo quello dell'amnistia e ha fatto la fine che tutti sappiamo.

Prego quindi l'onorevole Presidente di interessarsi affinché tale provvedimento sia posto in discussione al più presto possibile. Si tratta infatti di un atto di giustizia vivamente atteso.

P R E S I D E N T E . Senatore Picchiotti, il provvedimento si trova all'esame della 1ª Commissione. Verrà quindi interpellata la 1ª Commissione: se questa non chiederà una proroga, il provvedimento verrà iscritto all'ordine del giorno.

P I C C H I O T T I . Grazie, onorevole Presidente.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

G E N C O , *Segretario*:

ADAMOLI, VIDALI, BERTOLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere, in relazione alle notizie pubblicate dalla stampa, all'annuncio di decisioni da parte del Comitato dei ministri e al forte movimento di protesta che esse hanno provocato nelle zone interessate, se non intenda:

1) presentare al Parlamento un programma di potenziamento e di sviluppo dell'industria cantieristica diretto al mantenimento dell'attuale potenziale produttivo, al suo adeguamento al continuo aumento di commesse sul mercato internazionale per costruzioni navali, al ritorno della flotta mercantile italiana, sia sul piano quantitativo che sul piano qualitativo, al suo tradizionale livello nei confronti della flotta mondiale;

2) riesaminare l'atteggiamento del Governo nei confronti della penetrazione del capitale straniero nelle aziende di Stato che ha assunto nuove, grandi proporzioni con la progettata fusione dell'Ansaldo-S. Giorgio con la General Electric Corporation di New York e che ha posto gravi problemi alla politica di programmazione economica con il passaggio di importanti centri decisionali sotto il controllo di interessi e di programmi stranieri, nei confronti di un settore strategico dell'economia italiana qual è quello dell'elettromeccanica pesante, nei confronti dell'occupazione, nei confronti della politica di gruppo e di concentrazione che dovrebbe essere condotta nell'interno del settore pubblico dell'attività industriale. (479)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E N C O , *Segretario*:

AUDISIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono allo studio iniziative dirette a riformare l'ordinamento della professione di dottore commercialista, a fronte dei ricorrenti inconvenienti manifestatisi nel corso dell'applicazione delle norme dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, specie per quanto attiene al periodo di tirocinio per l'accesso all'esercizio della libera professione.

Ed inoltre, per conoscere le valutazioni che si danno sulle questioni riguardanti:

a) l'albo e « l'elenco » dei dottori commercialisti;

b) le iscrizioni all'albo dei laureati provvisti di abilitazione, ma vincolati da rapporto di impiego privato;

c) il metodo di elezione del Consiglio dell'ordine. (1312)

TERRACINI, CONTE, PAJETTA, COLOMBI, BUFALINI, PERNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

1) se, come da affermazioni del Ministro americano McNamara, il Governo italiano, in quanto Governo di Paese alleato degli USA, fosse stato messo al corrente del proposito di bombardare le città di Hanoi e di Haiphong come nuovo momento del piano bellico di estensione dell'aggressione al Vietnam;

2) se il Governo italiano abbia nell'occasione espresso a quello americano, insieme con il proprio orrore per tali barbari e incivili sistemi di guerra, la condanna nella fattispecie di simile impresa contraria al diritto delle genti e concorrente ad aggravare in maniera sempre più temibile la situazione internazionale verso margini di rottura;

3) se il Governo inglese, in connessione con le dichiarazioni di quel Primo Ministro di aperta dissolidarizzazione con la barbara impresa di morte condotta dal Governo americano contro la popolazione civile delle due città vietnamite, abbia reso noto al Gover-

no italiano il proprio giudizio, poi esternato in Parlamento;

4) se l'Ambasciata italiana di Londra abbia fatto giungere informazioni e chiarimenti circa le ulteriori intenzioni di quel Governo;

5) se il Governo italiano abbia già formulato una protesta contro i metodi criminali adottati dal Governo americano nella condotta della guerra non dichiarata al Vietnam, e che cosa attenda per esprimere pubblicamente una condanna contro il bombardamento recente che non ha alcuna giustificazione, nè politica nè militare, e che offende a ribellione il sentimento morale e i principi giuridici sui quali solo può reggersi e progredire la comunità mondiale dei popoli. (1313)

BATTINO VITTORELLI, FENOALTEA, STIRATI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se non ritenga sia giunto il momento di far conoscere al Governo degli Stati Uniti l'emozione suscitata in Italia dagli ultimi sviluppi della guerra nel Vietnam e di esercitare in pari tempo amichevoli pressioni sui governi britannico e sovietico perchè nella loro veste di co-presidenti della Conferenza di Ginevra riconvochino la medesima allo scopo di dare una soluzione politica e pacifica al conflitto nel Vietnam. (1314)

LUSSU, SCHIAVETTI, MILILLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In merito ai bombardamenti su Hanoi effettuati il 29 giugno 1966 dalle forze americane;

per conoscere se l'Italia sia stata precedentemente informata e se si sia dissociata da questi atti di provocazione e di avventura irresponsabile che minacciano la pace nel mondo. (1315)

BERGAMASCO, D'ANDREA, BONALDI, ARTOM, VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le informazioni assunte e ricevute dal Governo in ordine ai recenti sviluppi delle attività belliche nel Vietnam. (1316)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MAMMUCARI, GIGLIOTTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di intervenire presso il Prefetto di Roma affinché siano adottate le opportune decisioni al fine di ripristinare la legalità amministrativa al comune di Cave, così da rendere possibile la indizione di nuove elezioni nell'autunno 1966.

È da ricordare che al comune di Cave la metà dei consiglieri eletti nel novembre 1964 ha contemporaneamente rassegnato le dimissioni dando comunicazione al Prefetto della decisione da oltre tre mesi, rendendo così impossibile il normale funzionamento della locale Amministrazione. (4874)

TERRACINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga necessario, fatti salvi i diritti speciali di autonomia della Regione siciliana in materia di Enti locali, richiamare l'Amministrazione comunale di Castel di Judica (Catania) all'osservanza puntuale del pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, tenuto presente in particolare il caso dell'impiegato Francesco Trovato, con qualifica di ufficiale dello stato civile, al quale da più di 6 mesi non viene corrisposto il mensile nonostante il lavoro regolarmente svolto e che costituisce per lui titolo incontestabile e imperioso alla remunerazione pattuita. (4875)

GRANZOTTO BASSO. — *Ai Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e dell'interno.* — Per conoscere quali siano allo stato attuale gli intendimenti per l'istituzione della pensione ai combattenti, con riferimento a quelli della prima guerra mondiale 1915-1918.

Senza nulla aggiungere ai meriti di quanti si sacrificarono per la Patria, in uno sforzo eroico che onora il popolo italiano, anche perchè ciò acquisterebbe carattere di ironica retorica di fronte alla mancanza di un'efficace iniziativa verso di loro, sussistono ragioni di ordine storico, morale e sociale che impongono di non protrarre ul-

teriormente un riparatore provvedimento legislativo.

Non può continuare a dimostrarsi gratitudine solo a parole e nelle cerimonie nazionali, che celebrano le grandi ricorrenze, senza che corrisponda un'adeguata dimostrazione della concretezza di tali sentimenti riconoscenti, che si risolverebbe in un sollievo, anche se modesto, anche se richiede sacrificio di ordine finanziario, per una categoria di cittadini che hanno bene meritato dalla Patria, specie i più umili, gli oscuri combattenti, la cui massa di allora si va sempre assottigliando.

La pensione ai combattenti era stata promessa dal Governo in circostanze solenni che, per il ravvivamento di antichi e tradizionali sentimenti, avevano avuto un'eco favorevole nel Paese, quale ad esempio il centenario dell'Unità italiana del 1961, per cui in tutti i comuni d'Italia, dai più grandi ai più piccoli, la celebrazione che esaltava soprattutto i combattenti della prima guerra mondiale, per avere sanzionato l'unità spirituale della Nazione, era stata scolpita, per disposizione governativa, in una lapide apposta nel prospetto di ogni Municipio. In quella occasione era stata fatta la solenne promessa che i combattenti sarebbero stati oggetto di particolare provvidenza, riferendosi alla pensione per loro tutti.

Nell'occasione della ricorrenza del cinquantenario di quella guerra, le promesse venivano ufficialmente rinnovate, senza che a queste facesse seguito un provvedimento, per il quale l'impostazione in bilancio dei relativi fondi potrebbe essere concordata agevolmente, data l'adesione che l'iniziativa troverebbe in tutti gli strati della popolazione.

Peraltro, il problema ha un'attualità che deriva dal decorso del tempo, che fatalmente, come si è detto, riduce ogni giorno di più il numero dei superstiti che potrebbero godere del beneficio.

Sarebbe supremamente ironico attendere altre ricorrenze storiche del prossimo avvenire (il centenario della liberazione di Roma del 1870 è alle porte), per assolvere a questo che è sentito da tutti come un dovere nazionale. Oggi, più che mai poi, tale

dovere si accompagna ad un criterio di alta giustizia e di equità sociale, rispetto a recenti iniziative di clemenza, che sono state prese con particolare lodevole sensibilità in occasione della celebrazione del ventennale della Resistenza.

La clemenza dimostrata ha consentito, con il perdono e con la comprensione, il lenimento di tanti turbamenti di ordine penale e morale in parecchie famiglie italiane. Un provvedimento, come quello della pensione ai combattenti, sarebbe oggi anche un contributo ed un sollievo economico per quanti, anziché peccare, hanno sofferto e dato alla Patria, nella loro giovinezza, la parte migliore di se stessi, sostenendo i sacrifici di una guerra durissima e sanguinosa. Sarebbe la celebrazione più degna della Resistenza nell'onorare le generazioni, oggi, purtroppo, così ridotte, di coloro che combatterono per gli ideali di democrazia, allora, traditi dagli avvenimenti successivi.

Se per i mutilati e invalidi i miglioramenti, che le recenti agitazioni indicano come improrogabili, hanno carattere di autentica legittimità, a maggior ragione deve essere sentito legittimo il carattere di un provvedimento che non dovrebbe subire ulteriori dilazioni, per la stessa ragione che attiene all'unitario concetto di nazionale riconoscenza per identici motivi morali verso i combattenti, in specie della guerra 1915-1918. (4876)

GRANZOTTO BASSO. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno, della sanità e del turismo e dello spettacolo.* — Per richiamare l'attenzione sul grave episodio verificatosi di recente lungo il Cordevole, a causa della chiusura delle saracinesche della centrale elettrica di Camolino, provocando con ciò la secca del fiume Cordevole per un tratto di circa sette chilometri e producendo la distruzione di quintali e quintali di pesce, specialmente della rara specie del temolo, con gravissimo danno del patrimonio ittico della zona.

Senza voler entrare in merito alle esigenze tecniche del funzionamento della anzi-

detta centrale elettrica, non può e non deve consentirsi che tale funzionamento prescinda da quelle ovvie misure che valgano ad eliminare inconvenienti del genere, potendosi, con opportuni preventivi avvertimenti alle competenti Autorità civili, provvedere alle adozioni di quelle acconce misure che valgano ad evitare sì gravi conseguenze per il patrimonio ittico, che pur merita adeguata tutela non solo sotto l'aspetto economico, ma anche sotto quello sportivo per i numerosi pescatori della zona.

Al riguardo l'interrogante chiede che, dietro opportune indagini, sia disposto un regolamento che tenga conto di quanto verificatosi, onde ne sia impedito il ripetersi. (4877)

GRANZOTTO BASSO. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se non sia maturo il tempo di un riesame del prezzo della benzina, anche in relazione ai segni evidenti di superamento delle misure di congiuntura a suo tempo adottate dal Governo, anche su questo ormai popolare prodotto.

Di fronte allo sviluppo sempre crescente della motorizzazione, intesa come ravvivamento ed intensificazione di tutte le attività economiche del Paese, si chiede che sia considerata come attuale l'opportunità di una congrua riduzione, eliminando, almeno, l'aumento di lire 14 già praticato nel 1964.

Prescindendo dall'esame dei criteri di detto aumento, che risponde a valutazioni contingenti ormai superate, appare chiaro come il settore investito dal consumo della benzina sia fra i più importanti e sensibili della vita economica del Paese: il risultato del pur sempre crescente consumo, rapportato a quello degli anni precedenti all'adozione del predetto aumento, rispetto ai quali è avvenuto in misura percentuale minore, sta a dimostrare come agevoli un più largo e vasto consumo l'adozione di un prezzo della benzina che sia meno elevato dell'attuale. Non è superfluo tener conto del prezzo, che viene applicato presso Nazioni anche con noi confinanti, notevolmente in-

feriore; ciò che deve far riflettere anche in considerazione della politica economica della Comunità europea, rispetto alla quale, e nella doverosa previsione di opportuni adeguati provvedimenti, è bene trovarsi tempestivamente all'unisono con i prezzi medi della detta Comunità economica europea.

D'altronde, è un dato fornito dall'esperienza che la riduzione del prezzo della benzina non costituirebbe mai una riduzione di entrate, bensì ne accentuerebbe il gettito, per la prevedibile più larga agevolazione nell'uso delle autovetture, oggi generalizzato, rispondendo esso in minima parte a ragioni di comodità ed in massima parte, il che è confortante, a ragioni di necessità di lavoro per larghissimi strati della popolazione. (4878)

VIDALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli impediscono ancora a tanti anni dall'inizio della pratica, la concessione della pensione al signor Della Croce Romano, nato a Pola il 29 maggio 1907, quale mutilato di guerra nel corso della guerra di Spagna, alla quale partecipò nella XII Brigata « Garibaldi ». (4879)

VIDALI. — *Ai Ministri del bilancio e del tesoro.* — Per conoscere quando si prevede potrà essere realizzato l'impegno governativo di migliorare le pensioni ai ciechi civili. Tale impegno, se pure per un aumento molto modesto, era stato assicurato per il 1966, ma gli interessati sono ancora in attesa ed è noto quanto gravi siano le condizioni di questa categoria specialmente in considerazione del fatto che il reddito che condiziona attualmente il diritto a pensione corrisponde al massimo di 18.000 lire se si tratta di persona sola e di lire 15.000 nel caso che il reddito rappresenti parte di quello attribuito al reddito familiare.

Tenuto conto delle gravi difficoltà nelle quali versano i ciechi civili, appare corrispondente ad una indiscutibile necessità la richiesta di aumento delle pensioni e l'elevamento del limite annuo di reddito a lire 960.000 anche in considerazione che su tali basi viene stabilita l'imposta complementa-

re come pure il diritto all'assegno di studio per gli studenti universitari.

Pertanto l'interrogante raccomanda l'attenta considerazione dei Ministri competenti verso il problema in oggetto e la più sollecita attuazione degli impegni assunti. (4880)

ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti abbia predisposto o stia per predisporre per il nuovo inquadramento dei professori di materie tecniche commerciali della soppressa scuola d'avviamento professionale, secondo il preciso disposto degli articoli 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 964, che stabiliva un termine di tre anni per l'adozione dei provvedimenti definitivi in materia.

L'interrogante ritiene indispensabile ed urgente la definizione della questione, anche in considerazione del fatto che il triennio stabilito dal predetto decreto sarà ai limiti di scadenza con l'inizio dell'anno scolastico 1966-67. (4881)

ROMANO. — *Ai Ministri delle finanze, della difesa e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti ritengano di dover adottare o proporre per l'estensione al personale collocato a riposo anteriormente al 1° gennaio 1964 delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1963, n. 1543, sul nuovo inquadramento economico dei militari di truppa dei corpi speciali.

A parere dell'interrogante l'adozione di misure atte a sanare la sperquazione creata dalla legge precitata s'impone, oltre che per motivi inoppugnabili di equanimità e di giustizia sociale, anche per il fatto che costantemente tutti gli atti legislativi precedenti hanno sempre considerato contemporaneamente gli interessi del personale in servizio e di quello in quiescenza. (4882)

RODA, DI PRISCO, PREZIOSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della Pubblica Ammi-*

nistrazione. — Per sapere se sono a conoscenza:

che il Conservatore del Registro immobiliare di Salerno, dott. Amedeo Piscopo, ha licenziato, in ispregio alla legge, tutto il personale copista da esso dipendente;

che il cennato Conservatore di Salerno, licenziando una cottimista in stato di gravidanza, ha violato il disposto della legge n. 860 del 28 agosto 1959;

che i Conservatori di Salerno, Napoli, Santa Maria Capua Vetere non pagano le festività infrasettimanali, con ciò contravvenendo alla legge 31 marzo 1954, n. 90;

e se i fatti sono veri, quali provvedimenti si intendono adottare nei confronti dei cennati Conservatori in quanto contravengono alle leggi dello Stato che li paga.

Inoltre si chiede una risposta circa l'assurdità in atto di una gestione privatistica delle Conservatorie esercitata da parte dei funzionari dello Stato (Conservatori), il che si traduce nell'incongruità di un appalto di attività pubblica di eminente importanza nazionale, affidato dallo Stato ai suoi stessi funzionari, con beneficio personale per i cennati Conservatori oscillante tra i 2 e i 4 milioni mensili, mentre i loro dipendenti (copisti) percepiscono lire 35.000.

Infine se non è il caso di discutere ampiamente in Parlamento il riordino delle Conservatorie dei registri immobiliari che oggi svolgono la loro attività in modo disordinato e arbitrario, all'infuori di ogni controllo dello Stato e tale da suscitare la più sdegnata meraviglia da parte di tutti gli interessati a tale importante settore. (4883)

RODA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere sollecitamente:

a) il numero degli autoveicoli per il trasporto di persone attualmente in esercizio presso lo Stato (Ministeri) ed organi centrali e periferici dello Stato, nessuno escluso, possibilmente con l'indicazione dell'Ente statale e del numero degli automezzi posti a sua disposizione;

b) il numero complessivo degli autisti al servizio di detti autoveicoli;

c) la spesa complessiva sopportata dallo Stato, nel suo insieme, per la motorizzazione al servizio di funzionari di qualsiasi grado, settore e categoria, distinta in spesa per il personale e di esercizio (acquisto iniziale, manutenzione, carburante eccetera). (4884)

MACCARRONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali iniziative abbia preso o intenda prendere per dare esecuzione al voto espresso dal Consiglio superiore di sanità, nelle sedute del 7-10 dicembre 1965, per la creazione presso l'Istituto superiore di sanità di un Laboratorio di igiene e medicina del lavoro. (4885)

MACCARRONE. — *Al Ministro del bilancio.* — Per sapere se è vero che da parte del suo Dicastero è stato compilato un elenco di Enti, considerati superflui e quindi da sopprimere, e che tale elenco è già stato trasmesso all'esame della Corte dei conti.

Qualora ciò fosse vero, si chiede di conoscere l'elenco dei suddetti Enti e in ogni caso se la questione è comunque all'esame del Ministero del bilancio. (4886)

LESSONA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere se, a seguito del preoccupante fenomeno della moria della fauna ittica nella laguna di Orbetello dovuto soprattutto al totale abbandono da parte del Genio civile degli emissari di Ansedonia e di Fibbia ormai insabbiati e non più in grado di permettere l'afflusso delle acque del mare, non ritengano urgente provvedere ai lavori necessari atti a riattivare i sopradetti emissari, e non pensino di inviare, con la massima urgenza, le draghe necessarie al drenaggio del fondo della laguna.

Tali provvedimenti si impongono a tutela del guadagno di oltre 100 famiglie di pescatori i quali traggono i loro mezzi di sussistenza soltanto da questa attività. (4887)

CARUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Poichè privati proprietari di aree

fabbricabili della contrada Fabbrica Rossa di Martina Franca (Taranto) non provvidero a presentare, a suo tempo, un piano di lottizzazione delle stesse, non avendo il Comune un piano regolatore, e non avendo lo stesso Comune provveduto alla compilazione e alla debita approvazione di un piano viario, entro il quale elaborare, a sua volta, un piano di lottizzazione; poichè si stanno eseguendo lavori per la costruzione di un fabbricato in viale Alessandro Fighera, su suolo degli eredi Pizzigallo, che impedirebbe il prosieguo di via Michele Casavola, con grave danno di molti proprietari, come lo dimostrano i ricorsi da questi presentati al comune di Martina Franca, in data 1° e 8 giugno 1966, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga promuovere indagine per accertare i motivi che hanno indotto il Comune a violare il dispositivo della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per conoscere il numero e la data della licenza edilizia concessa alla Ditta SCEI, appaltatrice della costruzione in oggetto per conto degli eredi Pizzigallo, di cui uno è assessore al comune di Martina Franca e se, in attesa del risultato delle indagini da svolgere, non ritenga opportuno ordinare l'immediata sospensione dei lavori. (4888)

GRASSI, ROTTA, CATALDO, VERONESI. — *Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia.* — Con legge 21 dicembre 1961, n. 1501, si disponeva che « L'ammontare dei canoni dei proventi demaniali e dei sovracanonici, quale risulta dai commi 1° e 3° dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, è decuplicato. Per le sole utilizzazioni agricole il canone rimane quello statuito dall'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 ».

Poichè questa disposizione di legge stabilisce che il canone demaniale delle acque di irrigazione è di lire 1900,80 al litro secondo per le acque estive e di lire 316,80 per le acque invernali e poichè dopo la legge del 1949 non sono sopravvenute altre disposizioni riguardanti tale materia, gli interroganti chiedono di conoscere in base a quale disposizione di legge è stato elevato tale ca-

none a lire 2.400 al litro secondo per le acque estive ed a lire 400 al litro secondo per le jermalj e, riconosciuta l'illegittimità di tale pretesa dell'Amministrazione finanziaria, non ritengano quanto meno opportuno disporre che l'Amministrazione stessa rientri al più presto nella legalità e che sia disposta la immediata restituzione di quanto preteso e percepito in più senza giusta causa ai sensi dell'articolo 2041 del Codice civile, almeno nell'ultimo quinquennio ai sensi dell'articolo 2948 n. 4 Codice civile.

Gli interroganti chiedono risposta scritta in via d'urgenza dato che il quinquennio di prescrizione sta per maturare, obbligando in difetto gli interessati ad adire le vie legali contro l'Amministrazione finanziaria davanti all'Autorità giudiziaria con notevole dispendio di spese e di tempo in un periodo particolarmente grave e difficile per l'agricoltura irrigua. (4889)

PREZIOSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non reputi opportuno e necessario un suo intervento presso la Ragioneria generale dello Stato e presso i competenti Uffici del suo Ministero affinché sia erogato al comune di Frigento (Avellino) il contributo statale dovuto ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1014, richiesto ripetutamente con vari solleciti.

Ed invero la prima rata IGE dovuta al Comune suddetto, scaduta fin dal mese di marzo 1966, non è stata corrisposta ancora, mentre siamo a fine giugno, periodo in cui dovrebbe essere corrisposta anche la seconda rata.

Tenga presente il Ministro che il suo intervento e conseguente interessamento si rivela tanto più urgente in quanto la corresponsione della prima rata IGE, scaduta da mesi, e della seconda ormai maturata permetterebbe al comune di Frigento di corrispondere ai suoi dipendenti comunali gli stipendi ad essi dovuti e dei quali sono privi dal mese di aprile 1966. (4890)

PREZIOSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere con quale criterio e discrezionalità operi l'Ufficio della

proprietà letteraria artistica e scientifica, Divisione IV, per l'assegnazione di provvidenze a favore dei periodici italiani, consentente anche la competente Commissione esaminatrice, dal momento che varie riviste di notevole interesse culturale come la Rivista « Cinema-Sud » — che ha vari anni di vita — non hanno ricevuto mai alcuna provvidenza.

Come caso specifico si cita quello di « Cinema-Sud » che nonostante l'inoltro di ripetute domande — tendenti ad ottenere un contributo per gli anni 1964 e 1965 — corredate dei numeri pubblicati del proprio periodico, non ha mai ricevuto alcuna risposta alle sue istanze, mentre risulta che notevoli provvidenze sono state erogate a numerosi periodici, anche di livello culturale modesto, pur se di formato più voluminoso, elegante ed appariscente, forse perchè hanno il privilegio d'essere dei predestinati al premio statale. (4891)

PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se è possibile lasciar correre certi episodi di malcostume verificatisi nell'ambito dell'amministrazione comunale di San Giorgio La Molara (Benevento):

a) la Giunta comunale di San Giorgio La Molara con deliberazione n. 51 del 12 maggio 1966 e in pubblicazione dal 16 maggio 1966, ha assunto quale impiegato di segreteria tale De Cicco Giuseppe, fidanzato della cugina del Sindaco, e non ha tenuto presente l'istanza avanzata sin dal settembre 1965 dallo studente universitario Paradiso Silverio, orfano di guerra, e orfano, tra l'altro, anche della madre, violando le disposizioni di legge per l'assunzione degli orfani di guerra;

b) a tale Stragazzi Mariannina, madre di un assessore in carica sempre del comune di San Giorgio, signor Sordillo Girolamo, viene permesso di costruire su suolo di proprietà comunale una propria abitazione, nonostante che il Consigliere di minoranza al predetto comune, generale Costantino Moffa, abbia denunciato tale fatto illecito oltre che alla Autorità giudiziaria, anche alla Prefettura, che non ha fatto sospendere i relativi lavori,

e per conoscere quali legittimi provvedimenti si intendano far adottare in proposito dall'Autorità tutoria. (4892)

SPIGAROLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che sulle autostrade italiane continuano a verificarsi con impressionante frequenza spaventose sciagure provocate da macchine che sbandando, mentre procedono a velocità elevate, scalvalcano la aiuola spartitraffico e vanno a scontrarsi con altri automezzi in marcia sulla corsia opposta, come è avvenuto anche recentemente sul tratto tra Modena e Bologna dell'Autostrada del Sole, nei pressi della località Piunazzo;

premessi, inoltre, che il Ministro dei lavori pubblici nella risposta all'interrogazione n. 2013 (presentata nel settembre del 1964 dall'interrogante), con la quale gli si chiedeva se non riteneva opportuno prendere adeguati provvedimenti affinché, attraverso l'adozione dei più efficaci dispositivi di sicurezza, si impedisse o per lo meno si rendesse molto più difficile il verificarsi di tali tragici incidenti, già allora assai frequenti, ebbe ad affermare tra l'altro:

« Passando sul piano tecnico deve essere ricordato che il Ministero dei lavori pubblici e l'ANAS svolgono un'intensa attività intesa a creare una rete viaria sempre più efficiente ed adeguata all'enorme sviluppo della circolazione. Nell'ambito di tale attività è stata nominata una Commissione tecnica di esperti per formulare la proposta per la creazione, con scelta di idonei tipi di *guard-rails*, di un sistema di sicurezza sullo spartitraffico lungo le autostrade in esercizio. Contemporaneamente una Commissione finanziaria sta esaminando le proposte della predetta Commissione tecnica sotto l'aspetto economico e finanziario »:

per sapere, pertanto, se le predette Commissioni hanno concluso i loro lavori, ed in caso positivo quali provvedimenti sono stati presi o si stiano per prendere affinché le aiuole spartitraffico di tutte le autostrade italiane siano gradualmente munite (incominciando dai tratti più pericolosi) di efficienti barriere protettive in grado di impe-

dire che accadano i gravissimi incidenti derivanti dall'invasione della carreggiata opposta. (4893)

MORINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del turismo e dello spettacolo e dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare in ordine alla strada statale n. 345 detta « delle Tre Valli » congiungente la strada statale n. 237 con la strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola, chiusa al traffico dal Compartimento regionale della viabilità lombarda alla fine di maggio-primi di giugno 1966.

Si fa presente che la statale in discorso assume grande importanza se si tiene conto del suo itinerario che interessa: la Valle Trompia, Collio, Passo del Maniva, Passo di Crocedomini, Bazena, Campolaro, Degna, Bienno e Breno capoluogo di primaria importanza per la Valle Camonica in provincia di Brescia.

Infatti tutta la zona turistica delle « Tre Valli » e di Breno traggono dal turismo estivo di transito e di soggiorno interessi commerciali di primaria importanza data la zona depressa e si vedrebbero quindi compromesse tutte le attrezzature di ricettività e turistiche se il provvedimento non venisse revocato; non solo: verso il Passo del Maniva esistono inoltre due cave di porfido in località « Co' de Mort » da cui non è più possibile trasportare il materiale pregiato con grave danno economico per gli operai che in numero abbastanza rilevante non possono più prestare la loro opera.

In ordine poi al servizio di autolinea tra la città di Breno e Bazena — zona prettamente turistica — la SNFT (Società nazionale ferrovie tramvie) con direzione d'esercizio ad Iseo (Brescia) ha dovuto sospendere il servizio di linea di grandissima utilità specie in questi mesi estivi per le zone interessate.

Il persistere della chiusura della strada statale 345, oltre al grave danno economico che ne deriverebbe a tutte le zone interessate, potrebbe anche turbare l'ordine pubblico.

Si fa infine presente che presso il Compar-

timento regionale della Lombardia sono giacenti le varie perizie di sistemazione e di riammodernamento della strada di cui trattasi per diverse centinaia di milioni, per cui l'interrogante chiede che il Ministro dei lavori pubblici voglia disporre il benevolo esame e l'approvazione delle perizie stesse con la dovuta urgenza. (4894)

MORINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del turismo e dello spettacolo e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza della intransitabilità della strada statale numero 300 del Passo di Gavia che congiunge la Valle Camonica con la Valtellina nei capoluoghi alpini di Ponte di Legno e Bormio.

Poichè tale statale riveste carattere di particolare importanza per l'economia turistica dell'alta Valle Camonica e dell'alta Valtellina si rende assolutamente necessaria l'apertura al transito per il prossimo periodo estivo.

Infatti la zona di Ponte di Legno, esclusivamente di turismo alpino, trae incentivo economico dalla strada di cui trattasi sia per quanto riguarda il capoluogo, la zona del Passo del Tonale e per il complesso massiccio dell'Adamello.

L'interrogante fa presente che perizie di manutenzione e di ammodernamento giacciono presso la Direzione compartimentale della viabilità di Milano per cui si rende urgente l'intervento del Ministro dei lavori pubblici al fine di un sollecito esame delle medesime per l'immediata attuazione delle opere più urgenti. (4895)

Ordini del giorno per le sedute di venerdì 1° luglio 1966

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 1° luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11,30 e la seconda alle ore 17, con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 11,30

Interrogazioni.

ALLE ORE 17

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati BREGANZE ed altri. — Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello. (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (1487)

2. Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970. (1519)

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica. (1536)

2. Istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche, sulle acque minerali naturali e sulle acque minerali artificiali. (1537)

3. Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970. (1543)

4. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del codice di procedura civile. (233)

5. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità. (588)

6. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (202)

7. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica. (891)

Interrogazioni all'ordine del giorno

TERRACINI, CONTE, PAJETTA, COLOMBI, BUFALINI, PERNA. — *Al Presidente del*

Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:

1) se, come da affermazioni del Ministro americano McNamara, il Governo italiano, in quanto Governo di Paese alleato degli USA, fosse stato messo al corrente del proposito di bombardare le città di Hanoi e di Haiphong come nuovo momento del piano bellico di estensione dell'aggressione al Vietnam;

2) se il Governo italiano abbia nell'occasione espresso a quello americano, insieme con il proprio orrore per tali barbari e incivili sistemi di guerra, la condanna nella fattispecie di simile impresa contraria al diritto delle genti e concorrente ad aggravare in maniera sempre più temibile la situazione internazionale verso margini di rottura;

3) se il Governo inglese, in connessione con le dichiarazioni di quel Primo Ministro di aperta dissolidarizzazione con la barbara impresa di morte condotta dal Governo americano contro la popolazione civile delle due città vietnamite, abbia reso noto al Governo italiano il proprio giudizio, poi esternato in Parlamento;

4) se l'Ambasciata italiana di Londra abbia fatto giungere informazioni e chiarimenti circa le ulteriori intenzioni di quel Governo;

5) se il Governo italiano abbia già formulato una protesta contro i metodi criminali adottati dal Governo americano nella condotta della guerra non dichiarata al Vietnam, e che cosa attenda per esprimere pubblicamente una condanna contro il bombardamento recente che non ha alcuna giustificazione nè politica nè militare, e che offende a ribellione il sentimento morale e i principi giuridici sui quali solo può reggersi e

progredire la comunità mondiale dei popoli. (1313)

BATTINO VITTORELLI, FENOALTEA, STIRATI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se non ritenga sia giunto il momento di far conoscere al Governo degli Stati Uniti l'emozione suscitata in Italia dagli ultimi sviluppi della guerra nel Vietnam e di esercitare in pari tempo amichevoli pressioni sui governi britannico e sovietico perchè nella loro veste di co-presidenti della Conferenza di Ginevra riconvochino la medesima allo scopo di dare una soluzione politica e pacifica al conflitto nel Vietnam. (1314)

LUSSU, SCHIAVETTI, MILILLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In merito ai bombardamenti su Hanoi effettuati il 29 giugno 1966 dalle forze americane;

per conoscere se l'Italia sia stata precedentemente informata o se si sia dissociata da questi atti di provocazione e di avventura irresponsabile che minacciano la pace nel mondo. (1315)

BERGAMASCO, D'ANDREA, BONALDI, ARTOM, VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le informazioni assunte e ricevute dal Governo in ordine ai recenti sviluppi delle attività belliche nel Vietnam. (1316)

La seduta è tolta (ore 20,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari